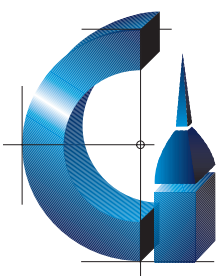


Periodico di informazione, cultura,
aggiornamento professionale

Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia
e del Collegio dei Geometri della Valle d'Aosta

il geometra ^{magazine}

Via Toselli, 1 - 10129 Torino - Spedizione in abb. post. - 70% Filiale di Torino N. 1



- **Nuovo Regolamento in materia di formazione professionale continua**
- **Telefisco 2018**
- **Alternanza scuola lavoro**
- **Riunioni di zona**

**Organo del Collegio dei Geometri di
Torino e Provincia e del Collegio dei
Geometri della Valle d'Aosta**

Direttore responsabile

ILARIO TESIO

Consigliere responsabile

PAOLO CUSELLI

Redazione e impaginazione

GIORGIA LOMBARDINI

**Direzione, Redazione,
Amministrazione, Pubblicità:**

Via Toselli 1- 10129 Torino

Tel. 011537756 - fax 011533285

e-mail: segreteria@collegiogeometri.to.it

**Hanno collaborato a questo
numero:**

MAURO DALPASSO, PAOLO GAIANI,
STUDIO OSELLA, RENATO PITTALIS

Stampa e fotolito:

Tipografia Melli - Borgone di Susa

Tel. 011.96.46.367

Reg. Trib. Torino n. 297 del 23 luglio 1948

Pubblicazione mensile con pubblicità inferiore al 50%

Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori dei quali si intende rispettare la libertà di giudizi, lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti.

Associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana

Per essere competitivi sul mercato, i professionisti dovranno vantare conoscenze, abilità e competenze allineate al progresso tecnico-scientifico. Ai settori di competenza tradizionali si affiancheranno di più attività progettuali nel settore energetico, acustico e ambientale.

Nell'ultimo anno il Collegio ha moltiplicato gli sforzi per porre al centro del proprio agire non soltanto la necessità di garantire agli Iscritti e Praticanti percorsi di elevato livello qualitativo, erogati da soggetti con preparazione specifica ma, anche e soprattutto, l'obiettivo di garantire un livello di formazione professionalizzante ai più giovani e incentivare, nel contempo, la scelta dell'attività professionale futura, con uno specifico impegno nelle attività di orientamento e alternanza scuola-lavoro.

Proseguendo nella collaborazione con il mondo scolastico e istituzionale, il Collegio ha cercato di ampliare il proprio raggio di azione con iniziative capaci di fornire un supporto concreto nella definizione dei percorsi scolastici, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.

La sottoscrizione del protocollo d'intesa "La Regione Piemonte per la Green Education" ha segnato il primo step per l'avvio di un vero e proprio percorso condiviso con i partner Istituzionali, rivolto alle scuole e finalizzato a porre l'attenzione non solo su processi economici "green".

A questo primo Protocollo è seguita la partecipazione attiva del Collegio allo sviluppo del progetto "A.P.P. VER. - apprendere per produrre verde". Promosso dalla Città Metropolitana e finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia, il progetto coinvolge circa 80 organizzazioni pubbliche e private per accrescere l'offerta formativa sul tema della green economy attraverso lo sviluppo di una rete di collaborazione tra scuole, aziende e istituzioni dei territori italiani e francese.

Ma la sinergia con le Istituzioni e il mondo scolastico è andata oltre. A conclusione di un non semplice percorso di confronto e condivisione, che ha visto la partecipazione diretta della Camera di Commercio di Torino, di dirigenti e insegnanti degli Istituti CAT, si è arrivato alla sottoscrizione di un Protocollo per l'Alternanza Scuola Lavoro. Il Protocollo, fortemente voluto dal Collegio, è nato con l'obiettivo di contribuire alla formazione degli studenti che frequentano il percorso C.A.T. nei settori del catasto e topografia, diritto, estimo, ambiente, sicurezza e costruzione/ristrutturazione. Alla firma del Protocollo è seguita la formalizzazione del progetto che ha coinvolto un primo Istituto CAT individuato per dare avvio alla sperimentazione, con un monte ore dedicato all'alternanza stimato in 185 per la classe terza, 201 per la quarta e 56 per la quinta.

Ciò ha consentito di avviare un percorso di alternanza condiviso con docenti, Istituti e con la Camera di Commercio, per offrire agli studenti un contatto efficace e diretto con il mondo del lavoro e la realtà professionale, mettendo a disposizione tecnologie e strumenti aggiornati e moderni e fornire ai ragazzi un bagaglio di esperienze e conoscenze concrete. Con la sottoscrizione del Protocollo il Collegio dei Geometri ha assunto un ruolo formativo concreto per la crescita professionale e personale dello studente, contribuendo alla progettazione diretta di moduli didattici e promuovendo tra i propri iscritti un contesto favorevole all'alternanza, anche attraverso crediti formativi professionali riconosciuti ai professionisti che ospiteranno i ragazzi.

Il progetto coinvolge non soltanto le scuole, ma anche gli Iscritti poiché i geometri facenti funzione di Tutor, saranno "garanti" della qualità dell'esperienza degli studenti e potranno proporre interventi che migliorino l'apporto formativo sul luogo di lavoro, anche attraverso un confronto tra tutti gli attori, da svolgersi al termine del percorso formativo.

Ilario Tesio

Editoriale



La legge di stabilità 2018, pag. 3

pag. 1

Argomenti legislativi

La legge di stabilità 2017
Studio Osella Dottori Commercialisti

pag. 3

**L'applicazione dello Split Payment
dall'01/01/2018**
Studio Osella Dottori Commercialisti

pag. 14

Commissione Tributaria Provincia di Torino

pag. 17



Nuovo Regolamento in materia
di formazione professionale
continua, pag. 18

Consiglio Nazionale

**Nuovo Regolamento in materia di formazione
professionale continua**

pag. 18

Professione

**Nuovi termini per la detrazione dell'IVA:
alcuni chiarimenti**

pag. 24

Sentenze in breve per la professione

pag. 28



Riunioni di Zona, pag. 37

Convegni

**Telefisco 2018: le novità per
le imprese e i professionisti**

pag. 31

Convegni in breve

pag. 32

Atti del Collegio

**Alternanza scuola lavoro:
firmato il Protocollo operativo d'Intesa**

pag. 35

Riunioni di Zona
Renato Pittalis

pag. 37

...Una giornata per noi...
Mauro Dalpasso

pag. 41



...Una giornata per noi..., pag. 41

La legge di stabilità 2018

a cura dello Studio Osella Dottori Commercialisti

Riferimenti

• Legge 27.12.2017, n. 205

È stata pubblicata sul S.O. n. 62/L alla G.U. 29.12.2017, n. 302 la c.d. “Legge di bilancio 2018” (Legge 27.12.2017, n. 205), contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2018.

1. PROROGA “MAXI – AMMORTAMENTO” AL 30% – Imprese e lavoratori autonomi

È confermata la proroga della

possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.1 al 31.12.2018 (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% (fino al 2017 pari al 40%).

Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) e quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a).

Di fatto, quindi, l’esclusione dal beneficio riguarda l’intera categoria

dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164 (fino al 2017 l’esclusione era limitata ai veicoli di cui alle lett. b e b-bis).

È confermata l’irrelevanza dell’incremento di costo ai fini dell’applicazione degli studi di settore (maggiori ammortamenti / maggiori valori beni strumentali).

BENI ESCLUSI

È altresì confermata l’esclusione dalla maggiorazione per gli investimenti:

- in beni materiali strumentali con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- in fabbricati e costruzioni;
- nei beni ricompresi nei seguenti gruppi:

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII	Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua	Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassosi acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali	Condutture	8,0%
		Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante, Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

2. PROROGA “IPER AMMORTAMENTO” - Imprese

È prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017, entro il 31.12.2018 (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il costo del 150%.

Per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, il costo è aumentato del 40%.

In sede di approvazione è stata ampliata la gamma dei beni immateriali agevolabili di cui alla citata Tabella B con l'aggiunta delle seguenti voci:

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / Ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alle Tabelle A / B;

- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento (anche relativamente al 2017) in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

3. CREDITO D'IMPOSTA SPESE DI FORMAZIONE 4.0 - Imprese

È confermato che alle imprese che effettuano attività di formazione a decorrere dal 2018 spetta un credito d'imposta pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire / consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, ossia big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei

processi aziendali nei seguenti ambiti (allegato A alla Finanziaria 2018):

- a) vendita e marketing;
- b) informatica;
- c) tecniche e tecnologie di produzione.

È esclusa la formazione ordinaria / periodica organizzata dall'impresa per conformarsi:

- alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / protezione dell'ambiente;
- ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d'imposta in esame è riconosciuto fino ad un massimo annuo di € 300.000 per ciascun beneficiario per le citate attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali / territoriali.

Il nuovo credito d'imposta:

- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, nonché per importi superiori a € 700.000 per anno non rilevando il limite di cui all'art. 34, Legge n. 388/2000;
- è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 651/2014 concernente la compatibilità degli aiuti di Stato, con il mercato interno.

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio).

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti la certificazione va redatta da un revisore legale / società di revisione legale dei conti.

Le spese per la certificazione so-

stenute da tali ultime imprese sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000. Le imprese con bilancio "revisionato" sono esenti dai predetti obblighi.

È demandata ad uno specifico Decreto del MISE l'emanazione delle disposizioni attuative.

4. ABROGAZIONE SCHEMA CARBURANTE – a decorrere dal 1/7/2018

In sede di approvazione, a seguito dell'abrogazione del DPR n. 444/97, è disposta la soppressione dell'utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione.

Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere documentati da fattura elettronica.

Con l'introduzione del nuovo comma 1-bis all'art. 164, TUIR e l'integrazione della lett. d) del comma 1 dell'art. 19-bis1, DPR n. 633/72 è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo / detraibilità dell'IVA a credito gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate.

Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1.7.2018.

A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dal 1.7.2018, mediante carte di credito.

L'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 degli aiuti de minimis.

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo quello di maturazione.

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE

RETRIBUZIONI – a partire dal 1/7/2018

In sede di approvazione è previsto a decorrere dal 1.7.2018 il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l'applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

A decorrere dalla predetta data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro /committenti va corrisposta tramite banca / ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge / convivente / familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni.

Le predette disposizioni non sono applicabili ai rapporti di lavoro:

- instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. ESTENSIONE

FATTURAZIONE ELETTRONICA

In sede di approvazione è previsto che, ai sensi del nuovo comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, dall'1.1.2019 le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, devono essere documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori possono avvalersi di intermediari, ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti. Una copia della fattura elettronica / in formato analogico è messa a disposizione direttamente dal cedente / prestatore. Il consumatore privato può comunque rinunciare alla copia elettronica / in formato analogico della fattura.

Sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi / forfetari.

Il predetto obbligo è applicabile alle fatture emesse dal 1.7.2018 relativamente alle:

- cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
 - prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione con indicazione del relativo codice CUP / CIG.
- Per filiera di imprese si intende "l'insieme dei soggetti ... che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti".

In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle so-

pra descritte, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97.

Al fine di evitare la sanzione di cui al comma 8 del citato art. 6, l'acquirente / committente può regolarizzare la violazione inviando l'autofattura tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Il Sistema di Interscambio (SdI) sarà utilizzato, oltre che ai fini della trasmissione / ricezione delle fatture elettroniche relative a operazioni intercorrenti tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti.

Contestualmente dall'1.1.2019 è abrogato lo spesometro di cui all'art. 21, DL n. 78/2010.

OPERAZIONI DA / VERSO SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA

Con l'aggiunta del nuovo comma 3-bis al citato art. 1, è previsto che a partire dal 1/1/2019 i soggetti passivi residenti / stabiliti / identificati in Italia trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate (entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura) i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o emessa / ricevuta fattura elettronica.

In caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti / inesatti è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

OBLIGHI DI CONSERVAZIONE

Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale "si intendono soddisfatti" per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite il predetto Sistema e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate. È demandata all'Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi / modalità di applicazione della disposizione in esame.

CESSIONI DI BENZINA / GASOLIO

Con l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, a decorrere dall'1.7.2018 è previsto l'obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

È demandata all'Agenzia la definizione delle informazioni oggetto dell'invio, delle regole tecniche e dei termini per la trasmissione telematica, nonché la possibilità di definire modalità e termini gradualità della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi, considerando il grado di automazione dei distributori di carburante.

INCENTIVI PER LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

A partire dal 1/1/2019 per i soggetti che garantiscono nei modi stabili con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze la tracciabilità dei pagamenti effettuati / ricevuti relativi ad operazioni di importo superiore a € 500 il termine per l'accertamento ex artt. 57, comma 1, DPR n. 633/72 e 43, comma 1, DPR n. 600/73, è ridotto di 2 anni.

La riduzione non è applicabile ai commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 salvo che abbiano esercitato l'opzione per la memorizzazione

/ trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Dal 2019 ai lavoratori autonomi / imprese in contabilità semplificata e ai soggetti che hanno optato per la memorizzazione / trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi, l'Agenzia mette a disposizione:

- gli elementi informativi necessari ai fini della predisposizione delle liquidazioni periodiche IVA;
- una bozza di dichiarazione annuale IVA / dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- le bozze dei mod. F24 di versamento delle imposte dovute.

A favore dei soggetti che si avvalgono dei predetti elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate non sussiste l'obbligo di tenuta dei registri IVA delle fatture emesse / acquisti.

CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE

Con la modifica dell'art. 7, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che l'opzione per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi da parte delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione, già esercitata nel 2016, resta valida fino al 31.12.2018.

7. NUOVO CALENDARIO ADEMPIMENTI FISCALI

In sede di approvazione è stato rivisto il calendario degli adempimenti fiscali (dichiarativi / comunicativi). In particolare, dal 2018:

- per il mod. 730, sia precompilato

che ordinario, il termine di presentazione è fissato al 23.7. In caso di presentazione diretta al sostituto d'imposta la scadenza rimane fissata al 7.7.

Gli adempimenti in capo ai professionisti abilitati / CAF sono così "scalettati":

- 29.6 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22.6;
- 7.7 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23.6 al 30.6;
- 23.7 per le dichiarazioni presentate dall'1.7 al 23.7;
- per il mod. REDDITI / IRAP e il mod. 770 il termine di presentazione è fissato al 31.10.

Dalla lettura della nuova disposizione il differimento del termine di presentazione del mod. REDDITI / IRAP è applicabile "per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78", ossia fintanto che è in vigore la comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute;

- le CU contenenti esclusivamente redditi esenti / non dichiarabili mediante il mod. 730 precompilato possono essere trasmesse entro il termine di invio del mod. 770 (31.10);
- l'invio dei dati delle fatture emesse / ricevute relative al 2° trimestre / 1° semestre (in caso di scelta dell'invio con cadenza semestrale) è fissato al 30.9.

8. ERRATA APPLICAZIONE ALiquota IVA

In sede di approvazione, a seguito dell'integrazione dell'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/97, è previsto che in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente / prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione in capo all'acquirente / committente, è applicabile la sanzione da € 250 a € 10.000.

La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia sta-

to effettuato in un contesto di frode fiscale.

9. PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - dal 1/3/2018

È confermata la modifica dell'art. 48-bis, comma 1, DPR n. 602/73, per effetto della quale dall'1.3.2018 le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 (in precedenza € 10.000) devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000.

In caso di inadempimento la Pubblica amministrazione sospende, per i 60 giorni successivi (in precedenza 30), il pagamento delle somme al beneficiario fino a concorrenza del debito.

10. SOSPENSIONE MOD. F24 CON COMPENSAZIONI

È confermato, con l'aggiunta del comma 49-ter all'art. 37, DL n. 223/2006, che l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei mod. F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio.

È inoltre previsto che:

- se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione;
- diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni / versamenti si considerano non effettuati.

Dalla Relazione accompagnatoria al ddl della Finanziaria 2018 è pos-

sibile desumere che, a titolo esemplificativo, saranno oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie:

- l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
- la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel mod. F24, sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
- i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della nuova disposizione.

11. (R)FINANZIAMENTO SABATINI-TER

È confermato il riconoscimento, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" di cui all'art. 2, DL n. 69/2013, consistente in un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Di conseguenza il termine per l'acquisto dei suddetti beni è prorogato "fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili".

Una parte delle risorse disponibili è riservata agli investimenti effettuati dalle micro, piccole / medie imprese per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento / pesatura dei rifiuti.

12. RIVALUTAZIONE

TERRENI E PARTECIPAZIONI

In sede di approvazione è riproposta, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
- alla data dell'1.1.2018, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2018 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'8%

13. NUOVO BONUS ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA

In sede di approvazione è stata introdotta una specifica agevolazione a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020.

Il nuovo credito d'imposta:

- è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di € 20.000;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di

deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- è utilizzabile dall'1.1 del periodo d'imposta successivo a quello di acquisto dei predetti prodotti.

Con apposito Decreto il MEF dovrà definire i criteri / modalità attuative della nuova agevolazione.

14. DEDUCIBILITÀ IRAP LAVORATORI STAGIONALI

In sede di approvazione è riconosciuta per il 2018, a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97 (società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, banche, imprese di assicurazione, ecc., esclusi gli enti non commerciali) la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, "a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto".

Per l'anno 2017 tornano, pertanto, ad essere applicabili gli studi di settore

15. DIFFERIMENTO DEGLI ISA AL 2018

In sede di approvazione è previsto il differimento al 2018 dell'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA) disciplinati dall'art. 9-bis, DL n. 50/2017.

Ciò "al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari".

Per l'anno 2017, pertanto, tornano

applicabili gli studi di settore.

16. DIFFERIMENTO IRI (Imposta sul reddito d'impresa) al 2018

È confermato il differimento al 2018 dell'applicazione dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI).

17. LIMITE ESENZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI

Dal 2018 è confermato l'aumento da € 7.500 a € 10.000 della soglia entro la quale, come disposto dall'art. 69, comma 2, TUIR, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.

18. WEB TAX – Imposta sulle transazioni digitali

In sede di approvazione è stata introdotta la nuova imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, c.d. "Web tax", applicabile alle prestazioni rese nei confronti di:

- stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Italia;
- soggetti residenti sostituiti d'imposta di cui all'art. 23, comma 1, DPR n. 600/73, diversi dai contribuenti minimi / forfetari.

Per servizi effettuati tramite mezzi elettronici si intendono "quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione".

È demandata al MEF l'emanazione di un apposito Decreto, entro il 30.4.2018, contenente l'individuazione delle predette prestazioni di servizi.

La nuova imposta, pari al 3%:

- va applicata all'ammontare del corrispettivo dovuto per la singola transazione al netto IVA ed è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione;
- si applica nei confronti del prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare più di 3.000 transazioni;
- è prelevata all'atto del pagamento del corrispettivo da parte del committente, con obbligo di rivalsa nei confronti del prestatore, salvo il caso in cui quest'ultimo indichi in fattura / altro documento da inviare con la fattura di non superare il predetto limite di 3.000 transazioni;
- va versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo.

È demandata al predetto DM ed all'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle modalità operative per l'applicazione dell'imposta in esame.

La "Web tax" è applicabile (verosimilmente) a decorrere dall'1.1.2019 (1.1 dell'anno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. del predetto Decreto attuativo).

19. INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

In sede di approvazione, con l'intento di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dall'1.1.2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi / contributi INAIL, nel limite massimo di € 3.000 su base annua, riparametrato su base mensile.

Ai fini del beneficio il datore di lavoro non deve aver provveduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione,

a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

L'esonero in esame spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione:

- non abbiano compiuto 30 anni (limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2018, l'esonero riguarda i soggetti che non abbiano compiuto 35 anni);
- non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro (i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una causa ostativa all'esonero).

Merita evidenziare che nel caso in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero in esame, venga assunto a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro privato, il beneficio spetta per il periodo residuo utile alla piena fruizione, non rilevando l'età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.

L'esonero si applica:

- per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo pari a € 3.000 su base annua, anche in caso di prosecuzione, successiva al 31.12.2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato purché il lavoratore non abbia compiuto 30 anni alla data della prosecuzione;
- anche in caso di conversione, successiva all'1.1.2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

È inoltre previsto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi / contributi INAIL, a favore dei datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti entro 6 mesi dall'acquisizione

del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro:

- attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ex art. 1, comma 33, Legge n. 107/2015, ovvero al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ex D.Lgs. n. 226/2005, ovvero al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi ex DPCM 25.1.2008, ovvero al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
- un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L'esonero in esame:

- non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico / di apprendistato;
- non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni.

20. TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI

CAPITAL GAINS

È confermato, con la modifica dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 461/97, che a decorrere dall'1/1/2019 le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza solo non qualificate) sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%, in luogo della tassazione con aliquote progressive IRPEF su una parte della plusvalenza realizzata (49,72% per le plusvalenze realizzate sino al 31/12/2017; 58,14% per le plusvalenze realizzate dal 1/1/2018).

Viene inoltre eliminata, con la modifica del comma 3 del citato art. 5, la previsione che richiedeva la separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle plusvalenze / minusvalenze

derivanti da partecipazioni qualificate / non qualificate.

Analogamente sono modificati gli artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 in materia di tassazione nel regime del risparmio amministrato / gestito.

Con l'abrogazione del comma 3 e la modifica del comma 5 dell'art. 68, TUIR le plusvalenze derivanti da partecipazioni sia qualificate che non qualificate sono "sommate" alle relative minusvalenze. Di conseguenza è possibile compensare le plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.

DIVIDENDI E UTILI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

È confermata la modifica dell'art. 27, comma 1, DPR n. 600/73, per effetto della quale ai dividendi collegati a partecipazioni qualificate (oltre che non qualificate) è applicabile la ritenuta del 26% da parte del soggetto IRES erogatore degli stessi. Pertanto a seguito delle modifiche apportate, anche i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche non imprenditori, in precedenza assoggettati alle aliquote marginali IRPEF nel limite del 40%, del 49,72% o del 58,14% del relativo ammontare, vengono tassati con una ritenuta a titolo d'imposta del 26% che comporta un incremento di tassazione in capo al socio percettore.

La ritenuta è altresì applicabile agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indipendentemente dal valore dell'apporto, ossia sia a contratti "non qualificati" che "qualificati".

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili ai redditi di capitale (dividendi) percepiti a partire dall'1.1.2018 e ai redditi diversi (plusvalenze da cessione di partecipazione) realizzati a decorrere

dall'1.1.2019.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società / enti soggetti IRES formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 2018 al 2022, sono applicabili le regole di cui al DM 26.5.2017, ossia la parziale tassazione degli stessi in base alle percentuali fissate dal citato Decreto.

21. NUOVO "BONUS VERDE" – sistemazione di giardini e terrazze

È confermata l'introduzione, per il 2018, della nuova detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La nuova detrazione:

- spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, fino ad un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;
- spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi agevolati;
- è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
- va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.

22. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Con la modifica dell'art. 14, DL n.

63/2013 è confermata:

- la proroga della detrazione per la "generalità" degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché fino al 31.12.2017).

Il differimento del termine al 31.12.2018 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l'acquisto e la posa in opera di:

- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- schermature solari.

ancorché per tali interventi, come di seguito evidenziato, dal 2018 la detrazione è ridotta al 50%.

In sede di approvazione la detrazione del 65% è stata estesa alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall'1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione di € 100.000. Al fine di beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.

Preme evidenziare che la "proroga" non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali per i quali la detrazione in esame è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021 e, al ricorrere di determinate condizioni / risultati, nella maggior misura del 70% - 75%;

- la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dall'1.1.2018 per gli interventi di:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l'importo massimo della detrazione pari a € 30.000;
- sostituzione di impianti di clima-

tizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

La detrazione in esame è esclusa se l'efficienza risulta inferiore alla citata classe A di prodotto.

Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, la detrazione in esame è riconosciuta nella misura del 65%, se l'efficienza risulta almeno pari alla citata classe A di prodotto e l'intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

La detrazione è altresì riconosciuta nella misura del 65% in caso di:

- sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Con l'introduzione del nuovo comma 3-ter all'art. 14 in esame è altresì prevista l'emanazione di nuovi Decreti con i quali (ri)definire i requisiti tecnici / massimali di spesa per singola tipologia di intervento, nonché i controlli effettuabili da parte dell'ENEA.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Con l'introduzione del nuovo comma 2-quater.1 al citato art. 14 è disposto che per le spese relative agli interventi sulle parti comuni condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente:

- alla riduzione del rischio sismico;
- alla riqualificazione energetica;

in alternativa alle rispettive detrazioni previste dal comma 2-quater e dal comma 1-quinquies dell'art. 16 è possibile fruire di una detrazione dell'80% - 85%, a seconda che la riduzione del rischio sismico sia pari ad 1 o 2 classi, su un ammontare massimo di spesa pari a € 136.000 moltiplicato per il numero delle unità di ciascun edificio, da ripartire in 10 quote annuali.

CESSIONE DEL CREDITO

Come noto la Finanziaria 2016 ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica riguardanti parti comuni condominiali, a favore dei c.d. "soggetti incapienti" ai sensi degli artt. 11, comma 2 e 13, comma 1, lett. a) e 5, lett. a), TUIR.

Successivamente:

- la Finanziaria 2017 oltre a "confermare" tale possibilità fino al 31.12.2017 ha introdotto la possibilità di cessione del credito anche da parte dei "soggetti capienti", con riferimento agli interventi di riqualificazione su parti comuni condominiali che, a decorrere dal 2017, consentono di fruire della detrazione nella maggior misura del 70% - 75%, ai sensi dell'art. 14, comma 2-quater, DL n. 63/2013;
- con l'art. 4-bis, DL n. 50/2017, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante da parte dei "soggetti incapienti" è stata riconosciuta:
 - fino al 31.12.2021;
 - anche con riferimento agli interventi di cui al comma 2-quater, ossia per i quali, a decorrere dal 2017, spetta la detrazione nella maggior misura del 70% - 75%;
 - oltre che a favore dei fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili, anche a favore di "altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito".

Ora, con i nn. 5) e 8) della lett. a) in esame il Legislatore dispone che la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante può essere effettuata sia dai "soggetti capienti" che dai "soggetti incapienti" per tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica previste dall'art. 14, DL n. 63/2013.

23. INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

È confermata con la modifica dell'art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, la proroga per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché 31.12.2017) della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR:

- nella misura del 50% (anziché del 36%);
- su un importo massimo di € 96.000 (anziché € 48.000).

24. BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

È confermata la proroga fino al 31.12.2018 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2018 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2017.

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

25. DETRAZIONE

POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITÀ NATURALI – dal 1/1/2018

È confermata l'introduzione della nuova lett. f-bis) al comma 1 dell'art. 15, TUIR, che riconosce la detrazione IRPEF pari al 19% dei premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo.

La disposizione è applicabile alle polizze stipulate a partire dall'1.1.2018.

26. CEDOLARE SECCA CANONI CONCORDATI

Come noto, l'art. 9, comma 1, DL n. 47/2014 prevede, per il quadriennio 2014 – 2017, l'applicazione della cedolare secca con l'aliquota ridotta del 10% per i contratti a canone concordato, ossia stipulati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2, comma 3, e 8, Legge n. 431/98, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b), DL n. 551/88 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.

Ora è confermato che detta aliquota ridotta del 10% è applicabile per gli anni dal 2014 al 2019.

Si rammenta che tale agevolazione è riconosciuta anche per il contratto a canone concordato relativo ad un immobile ubicato in un Comune per il quale è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.5.2014 ovvero in un Comune colpito da eventi eccezionali (a prescindere dal requisito dell'alta tensione

abitativa) nonché nel caso in cui il contratto sia stipulato per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari.

27. VALORE BENI SIGNIFICATIVI – interventi di manutenzione su immobili abitativi

In sede di approvazione è stata introdotta una norma interpretativa dell'art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/99 ai sensi della quale:

- agli interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 31, Legge n. 457/78 (ora art. 3, DPR n. 380/2001), su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10%;

- nei casi in cui per la realizzazione di detti interventi di manutenzione:

- siano utilizzati i c.d. "beni significativi" individuati dal DM 29.12.99;
- il valore dei beni significativi sia superiore al 50% del valore complessivo della prestazione;

l'aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile a tali beni fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di manutenzione e quello dei medesimi beni.

In base alla nuova disposizione:

- l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito dei citati lavori di manutenzione e delle parti staccate "si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel ci-

tato decreto ministeriale";

- "come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi".

È inoltre disposto che:

- la fattura emessa dal prestatore deve indicare "oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo ... che sono forniti nell'ambito dell'intervento";

- sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017;

- non è previsto il rimborso dell'IVA applicata sulle operazioni effettuate

28. "BONUS 80 EURO"

È confermata la modifica dell'art. 13, comma 1-bis, TUIR, per effetto della quale il c.d. "Bonus 80 Euro" è rivisto in misura differenziata a seconda dell'ammontare del reddito complessivo, come riportato a fondo pagina.

29. REDDITO FIGLI A CARICO DI ETÀ NON SUPERIORE A 24 ANNI – dal 1/1/2019

In sede di approvazione a seguito dell'integrazione dell'art. 12, comma 2, TUIR, è innalzato a € 4.000 il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico per i figli di età non superiore a 24 anni. Il nuovo li-

Reddito complessivo	Credito spettante
Non superiore a € 24.600	€ 960
Superiore a € 24.600 ma non a € 26.600	$€ 960 \times \frac{26.600 - \text{reddito complessivo}}{2.000}$
Superiore a € 26.600	0

mite di reddito decorre dall'1.1.2019.

30. RIFINANZIAMENTO BONUS STRUMENTI MUSICALI

In sede di approvazione è riproposto anche per il 2018 il contributo pari al 65% del prezzo per un massimo di € 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

31. DETRAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

Con l'art. 8-bis, DL n. 148/2017, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2018", sono state riviste le condizioni per poter fruire della detrazione IRPEF del 19% delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari "fuori sede" di cui all'art. 15, comma 1, lett. i-sexies), TUIR.

Ora il Legislatore, abroga il citato art. 8-bis, riformula la lett. i-sexies) ed introduce la nuova lett. i-sexies.01).

Confermando nella sostanza le modifiche apportate dal "Collegato alla Finanziaria 2018" e ferme restando le altre condizioni, con riferimento al luogo di ubicazione dell'Università rispetto alla residenza dello studente, soltanto per il 2017 e il 2018, la detrazione in esame è riconosciuta a favore degli studenti:

- iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune distante almeno 100 km dal Comune di residenza (non montano / non in una zona disagiata);



È stata pubblicata sul S.O. n. 62/L alla G.U. 29.12.2017, n. 302 la c.d. "Legge di bilancio 2018" (Legge 27.12.2017, n. 205), contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2018.

- residenti in una zona montana ovvero disagiata e iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune distante almeno 50 km da quello di residenza;

a prescindere, in tutti i casi, dal fatto che residenza ed Università siano nella stessa Provincia o in Province diverse.

32. ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO

È confermata, con l'aggiunta della nuova lett. i-decies) al comma 1 dell'art. 15, TUIR, l'introduzione della detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale / regionale e interregionale per un importo non superiore a € 250.

Con l'aggiunta della nuova lett. d-bis) al comma 2 dell'art. 51, TUIR è previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente "le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute,

volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari [a carico]".

33. BONUS BEBÈ

In sede di approvazione è previsto il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 1, comma 125, Finanziaria 2015 anche per ogni figlio nato / adottato dall'1.1 al 31.12.2018, fino al compimento del primo anno d'età / primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Si rammenta che il bonus in esame, pari a € 960 annui erogato mensilmente dall'INPS, spetta a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente a un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 25.000 annui.

34. CANONE RAI 2018

In sede di approvazione è estesa al 2018 la riduzione a € 90 del canone di abbonamento RAI per uso privato.

L'applicazione dello Split Payment dall'01/01/2018

a cura dello Studio Osella Dottori Commercialisti

Riferimenti

- **Art. 17-ter, DPR n. 633/72**
- **Art. 3, DL n. 148/2017**
- **DDMM 23.1.2015, 27.6.2017, 13.7.2017 e 9.1.2018**
- **Circolare Agenzia Entrate 7.11.2017, n. 27/E**

Come noto il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018” ha ulteriormente esteso, a decorrere dall'1.1.2018, l'ambito applicativo dello split payment.

Recentemente il MEF ha “anticipato” il testo dell'apposito Decreto di attuazione della predetta novità, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze sono disponibili gli elenchi (6) dei soggetti interessati dall'1.1.2018 all'applicazione dello split payment; per consultare gli elenchi split payment 2018 è possibile accedere all'apposita sezione del Sito del Dipartimento Finanze dove è inoltre messo a disposizione dei contribuenti un programma per la ricerca degli enti e società inserendo il codice fiscale

1. PREMESSA

Come noto l'art. 1, DL n. 50/2017, c.d. “Manovra correttiva” ha modificato, a decorrere dall'1.7.2017, la disciplina dello split payment di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72 e al

DM 23.1.2015:

- estendendo il meccanismo ai lavoratori autonomi;
- ampliando i soggetti destinatari dello stesso (Pubbliche amministrazioni per le quali sussiste l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica, società controllate da Pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché società quotate incluse nell'Indice FTSE MIB).

Il MEF con il Decreto 27.6.2017 e successivamente con il Decreto 13.7.2017 ha modificato il citato DM 23.1.2015, contenente le specifiche disposizioni attuative.

La disciplina in esame è stata oggetto di un ulteriore intervento legislativo ad opera dell'art. 3, DL n. 148/2017, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”, che ha esteso dall'1.1.2018 lo split payment a nuovi soggetti.

Ora, al fine di dare attuazione al citato art. 3, il MEF ha “anticipato” il testo del Decreto 9.1.2018 contenente le opportune modifiche al citato DM 23.1.2015, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

2. APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT DALL'1.7.2017

Come sopra accennato a seguito delle modifiche apportate al citato art. 17-ter, ad opera del DL n. 50/2017, ed ai sensi dell'art. 5-bis, DM 23.1.2015, introdotto dal DM 27.6.2017, l'ambito di applicazione dello split payment è stato ampliato, prevedendo il riferimento alle Pubbliche amministrazioni, destinatarie dell'obbligo di utilizzo della fattura elettronica, nonché alle società:

- controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
- controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette società;
- quotate inserite nell'Indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 7.11.2017, n. 27/E ha evidenziato che nell'ambito applicativo soggettivo dello split payment sono individuabili le seguenti 2 macro categorie:

- soggetti rientranti nella nozione di Pubblica amministrazione;
- società controllate dalle PA / principali società quotate (c.d. Società).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Nella citata Circolare n. 27/E l'Agenzia ribadisce che:

“ai fini dell'esatta individuazione delle PA tenute ad applicare la scissione dei pagamenti occorre fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, www.indicepa.gov.it ... senza considerare ... i soggetti classificati nella categoria «Gestori di pubblici servizi», che ... non sono destinatari dell'obbligo di fatturazione elettronica”.

SOCIETÀ (CONTROLLATE / QUOTATE)

In merito alle Società nella citata Circolare n. 27/E l'Agenzia si esprime come illustrato nello schema riportato a fondo pagina.

Come desumibile dall'art. 5-ter, DM 23.1.2015, introdotto dal DM 13.7.2017:

- in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dall'1.7 fino al 31.12.2017, lo split payment è applicabile dalle società controllate / incluse nell'Indice FTSE MIB, che risultano tali al 24.4.2017;
- per le operazioni per le quali è emessa fattura dall'1.1.2018, lo

split payment è applicabile alle società controllate / incluse nell'Indice FTSE MIB, che risultano tali al 30.9 dell'anno precedente.

Conseguentemente, nel caso in cui il controllo / inclusione nel predetto Indice:

- si verifichi in corso d'anno dopo il 30.9, la nuova società controllata / inclusa nell'indice applica la scissione dei pagamenti “alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo”;

- venga meno in corso d'anno dopo il 30.9, la società non più controllata / inclusa nell'indice è tenuta a continuare ad applicare la scissione dei pagamenti “alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno successivo”.

A tal fine entro il 15.11 il MEF pubblica il relativo elenco definitivo con effetti a valere per l'anno successivo.

Nella citata Circolare n. 27/E l'Agenzia precisa che:

“ciò che rileva per la decorrenza dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, è la presenza delle Società in parola negli elenchi pubblicati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e finanze”.

3. APPLICAZIONE

SPLIT PAYMENT DALL'1.1.2018

Come sopra accennato l'art. 3, DL n. 148/2017, ha esteso l'ambito applicativo del meccanismo in esame alle operazioni effettuate con i seguenti soggetti:

a) Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le Aziende speciali e le Aziende pubbliche di servizi alla persona;

b) Fondazioni partecipate dalle predette Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 Legge 196/2009 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;

c) società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

d) società controllate, direttamente o indirettamente, ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette Amministrazioni pubbliche o dai predetti enti / società di cui alle lett. a), b), c) ed e);

e) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle predette Amministrazioni pubbliche o da enti / società di cui alle lett. a), b), c) e d);

f) società quotate inserite nell'Indice FTSE MIB, identificate ai fini IVA.

Al fine di dare attuazione alle pre-

Controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri	Società aventi il controllo di diritto o di fatto, disponendo, rispettivamente, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o comunque di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nella stessa, ossia tale da orientare le decisioni.
Controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. direttamente da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni	Società aventi il controllo di diritto, disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.
Controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette società	Società in cui le controllate direttamente dalle PA centrali o locali hanno a loro volta, direttamente o indirettamente, il controllo di diritto, disponendo della maggioranza dei voti.
Quotate nella Borsa Italiana	Va fatto riferimento all'Indice FTSE MIB.

dette novità il MEF, con il recente Decreto 9.1.2018, ha modificato il citato DM 23.1.2015 prevedendo:

- l'estensione del riferimento alle Pubbliche amministrazioni / Società anche alle fondazioni e agli enti;
- l'aggiornamento del citato art. 5-ter ora denominato "Individuazione delle fondazioni, degli enti e delle società".

INDIVIDUAZIONE DELLE FONDAZIONI / ENTI / SOCIETÀ

Ai sensi del citato art. 5-ter:

- in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è stata emessa fattura dall'1.7 al 31.12.2017, lo split payment è applicabile alle società controllate / incluse nell'Indice FTSE MIB, che risultano tali al 24.4.2017;
- per le operazioni per le quali è emessa fattura dall'1.1.2018, lo split payment è applicabile alle società controllate / incluse nell'Indice FTSE MIB, agli Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le Aziende speciali e le Aziende pubbliche di servizi alla persona, alle fondazioni partecipate da Amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%, alle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da Amministrazioni pubbliche o da Enti e società, che risultano tali al 30.9.2017.

In base al comma 5 del citato art. 5-ter nell'ambito delle società controllate di cui al comma 1-bis dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72 sono ricomprese le società il cui controllo

è esercitato congiuntamente da:

- Pubbliche amministrazioni Centrali (Presidenza del CdM e Ministeri);
- Società controllate da Pubbliche amministrazioni Centrali / Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009;
- Enti e società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e c) del citato comma 1-bis;
- società controllate dai precedenti Enti / società.

A tal fine è demandata al MEF la pubblicazione degli elenchi dei soggetti interessati allo split payment:

- entro il 20.10 di ciascun anno "con effetti a valere per l'anno successivo";
- entro il 19.12.2017 "con effetti a valere per l'anno 2018".

Sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze sono disponibili gli elenchi dei soggetti interessati allo split payment dall'1.1.2018 (http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/). In tale sede è possibile "ricercare" i soggetti interessati tramite il codice fiscale. In particolare sono disponibili i seguenti 6 elenchi:

- Società controllate di fatto, direttamente o indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e

dai Ministeri (articolo 2359, primo comma, n. 2 del codice civile);

- Enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Centrali;
- Enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Locali;
- Enti o società controllate, direttamente o indirettamente, da Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- Enti, fondazioni o società partecipate, direttamente o indirettamente, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Come sopra accennato per l'individuazione delle Pubbliche amministrazioni per le quali vige l'obbligo di fatturazione elettronica e split payment va fatto riferimento all'elenco disponibile sul sito Internet www.indicepa.gov.it.

Il nuovo art. 5-ter disciplina infine le conseguenze della sussistenza / venir meno del controllo in corso d'anno prevedendo segue.



Situazione / evento		Applicazione split payment
Sussistenza in corso d'anno del controllo / partecipazione / inclusione nell'Indice FTSE MIB	entro il 30.9	dall'1.1 dell'anno successivo
	dall'1.10	dall'1.1 del secondo anno successivo
Venir meno in corso d'anno del controllo / partecipazione / inclusione nell'Indice FTSE MIB	entro il 30.9	fino al 31.12 dell'anno
	dall'1.10	fino al 31.12 dell'anno successivo

Commissione Tributaria Provinciale di Torino**Composizione sezioni - anno 2018****Strada Antica di Collegno, 259 - 10146 - Torino****Sezione n. 1**

Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Giudici

Grimaldi Luigi
Gallo Silvana
Passero Giuliana
Cipolla Federico
Rossotto Vittoria
Collu Luisella
Monacis Lucia

Sezione n. 2

Presidente
Vice Presidente
Giudici

Cervetti Fernanada
Lepore Patrizia
Ducco Vittorio
Gurgone Vincenzo
Vellucci Pasquale
Pugno Luigi
Surini Diego

Sezione n. 3

Presidente
Vice Presidente
Giudici

Cocilovo Giuseppe
Cau Gianni
Cali Stefano
Giobellina Giuseppe
Rizzo Elisidoro
Nicodano Michele

Sezione n. 4

Presidente
Vice Presidente
Giudici

Caprioglio Piera
Catania Antonio
Collu Luisella
Nicodano Michele
Baldi Cristiano
Gurgone Vincenzo

Sezione n. 5

Presidente
Vice Presidente
Giudici

Villa Fulvio
Di Gaetano Lorenzo
Monacis Lucia
Pugno Luigi
Roccella Giuseppe
Vicuna Vezio

Sezione n. 6

Presidente
Vice Presidente
Giudici

Bianconi Cristina
Bertotto Marinella
Cuomo Bruno
Guglierlmino Elio
Steinleitner Corrado
Cali Stefano

Sezione n. 7

Presidente
Vice Presidente
Giudici

Burdino Gianfranco
Ingino Giovanni
Marini Alessandro
Villani Modestino
Collu Luisella
Nicodano Michele

Sezione n. 8

Presidente
Vice Presidente
Giudici

Fassio Francesco
Bertotto Marinella
Albertazzo Michelina
Boggio Ennio Giuseppe
Roccella Giuseppe
Pugno Luigi

Le sezioni da 9 a 37 sono congelate.

Nuovo Regolamento in materia di formazione professionale continua

In un contesto in cui l'evoluzione sociologica fa capolino dalle esigenze dei tecnici italiani, sempre più orientati verso un aggiornamento costante che contribuisca anche a determinare un'immagine professionale al passo con i tempi, il Consiglio Nazionale Geometri, recependo il parere espresso dal Ministero di Giustizia ha adottato il nuovo Regolamento sulla Formazione Professionale Continua, in vigore dal 1 gennaio 2018.

Di seguito è riportato il testo integrale del Regolamento che prevede l'obbligo formativo in capo a tutti i soggetti all'obbligo formativo gli iscritti all'Albo professionale.

Dai corsi per il Catasto a quelli sulla modellazione 3D e sul BIM, il Building Information Modeling, ha

rilevato il Consiglio Nazionale alla chiusura del primo triennio formativo, il passo non è stato breve ma deciso: i professionisti oggi sono fortemente proiettati al futuro, conoscitori della progettazione digitale e utilizzatori esperti delle nuove tecnologie.

“Negli ultimi anni sono cambiate tantissime cose nel mondo dei professionisti – ha chiarito Francesco Sessa, CEO di Unione Professionisti, società italiana attiva nel settore della formazione professionale - a cominciare dal modo in cui i tecnici hanno vissuto la formazione professionale, fino al mutare stesso degli interessi. Quello che emerge è dunque un settore in continua evoluzione, dove sempre più forte è il desiderio dell'interessato di scegliere un percorso

finalizzato alla riuscita della propria carriera professionale”.

Insomma, seppur ancora molto richiesti gli approfondimenti su Autocad e su Docfa trainano anche un numero sempre più crescente di corsi incentrati su tecniche di progettazione avanzate, mirate ad un nuovo modo di presentare i progetti alla aziende e ai loro clienti.

Un andamento che offre una spiegazione a un'altra tendenza riscontrata ancora prima dai formatori: l'avvertita necessità per i discenti di piani di studio personalizzati e finalizzati alla riuscita della propria carriera professionale.

Aggiornarsi è dunque necessario, farlo con intelligenza è però divenuto fondamentale.

Procedura per il riconoscimento dei crediti

Collegarsi al sito <http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale>, cliccando su Formazione e successivamente su SINP accedere all'area riservata. A sinistra si trova il comando “Nuova esperienza formativa”, cliccando si aprirà un menu a tendina dove è possibile selezionare l'attività di interesse.

È necessario quindi compilare i campi richiesti e allegare la documentazione relativa all'attività (attestato in caso di frequenza di corsi da norma di legge, copia del registro in caso di docenza e programma, ecc.), ricordandosi di salvare la sessione a fondo pagina, altrimenti la procedura non andrà a buon fine. Le richieste così formalizzate saranno verificate dalla Segreteria del Collegio (che potrà contattare l'interessato nel caso necessiti di chiarimenti e/o di integrazioni) e soggette alla necessaria convalida da parte del Consiglio del Collegio; nel caso di parere favorevole, verranno assegnati i crediti previsti, che appariranno nel libretto.



15-01-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 1

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI****Nuovo Regolamento per la formazione professionale continua, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.***(Delibera del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati del 20-12-2017)*

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (Consiglio Nazionale) considerato quanto segue:

- (1) al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 1);
- (2) il codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 aprile 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2007, n. 121, prevede, all'articolo 23, che l'iscritto deve "svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è stato incaricato, nel rispetto dello standard di qualità stabilito dal CNGeGL..." e "mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e di aggiornamento...";
- (3) la direttiva Europea n. 2005/36/CE, recepita con Decreto Legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, individua nella formazione e istruzione permanente lo strumento per mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci (vedi considerando 39 e articolo 22);
- (4) il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (G.U. n. 39 del 15.2.2013), in particolare artt. 1 (oggetto) e 2 (Definizioni);
- (5) la formazione assicura ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un'ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l'apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e professionale;

Visto il Regolamento per la formazione continua approvato con delibera n. 6 del 22/07/2014 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Ministero della Giustizia n. 15/2014;

Vista la delibera n. 7 del 21/6/2017 con cui è stato ap-

provato lo schema di regolamento per la formazione

continua;

Visto il parere favorevole espresso dal Signor Ministro della Giustizia il 17 novembre 2017, protocollo numero n_dg.GAB.17/11/2017.0046234.U, ai sensi del del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 articolo 7, comma 3;

Adotta il seguente regolamento per la formazione professionale continua:

Art. 1.*Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Professione: attività, o insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini o in Collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 1, comma 1, lettera a);

Professionista: soggetto iscritto all'Albo del Collegio;

Conoscenza: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento; le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio;

Competenza: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e attitudini personali, sociali e/o metodologiche, per ottenere risultati misurabili;

Abilità: capacità di applicare conoscenze e di utilizzare knowhow per portare a termine compiti e risolvere problemi;

Professionalità: caratteristica del professionista intesa come competenza qualificata e riconosciuta quale insieme di apparati teorici e normativi di riferimento, acquisita attraverso un processo di apprendimento prolungato e sistematico; capacità progettuali e pluralità di esperienze che si estrinsecano come pratica organizzativa e capacità realizzative distintive;

Modalità propedeutica: procedura che consente la possibilità di accedere al modulo o sezione successiva mediante superamento di un test auto-valutativo.

Art. 2.*Obbligo formativo*

1. In attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, il presente regolamento disciplina la formazione professionale continua degli

15-01-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 1

iscritti all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale.

2. Sono soggetti all'obbligo formativo tutti gli iscritti all'Albo professionale.

3. La violazione dell'obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 1.

Art. 3.

Attività formativa

1. Gli eventi formativi sono finalizzati a migliorare, aggiornare e/o trasmettere le conoscenze, le abilità e le competenze degli iscritti all'Albo, per esercitare l'attività con la professionalità necessaria a garantire i servizi da prestare alla committenza.

2. Gli eventi formativi devono comprendere, anche disgiuntamente:

a) le discipline tecnico-scientifiche inerenti l'attività professionale del geometra e geometra laureato;

b) le norme di deontologia e ordinamento professionale;

c) le altre discipline comunque funzionali all'esercizio della professione

3. Costituiscono eventi formativi le seguenti attività:

a) corsi di formazione e aggiornamento;

b) corsi di formazione previsti da norme specifiche, nei quali possono essere previsti anche esami finali;

c) corsi o esami universitari (di laurea, di specializzazione, di perfezionamento e di master);

d) seminari, convegni e giornate di studio;

e) visite tecniche e viaggi di studio;

f) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione;

g) relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell'attività di supporto nell'attività didattica;

h) pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico-professionali, pubblicati su riviste a diffusione almeno provinciale;

i) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai fini di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui al Testo Unico, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, articolo 5, (apprendistato);

j) frequenza a corsi di alta formazione post secondaria

compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nelle discipline tecnico scientifiche, di cui al precedente comma 2 del presente articolo;

k) il rivestire il ruolo di professionista affidatario

ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 6, comma 3 il cui tirocinante ha effettuato l'intero tirocinio professionale, con rilascio del prescritto certificato;

l) attività di docenza.

4. Il Consiglio Nazionale predispone il Sistema Informativo Nazionale sulla Formazione Continua (SINF) al fine di garantire uniformità e trasparenza, nonché la più ampia pubblicità a livello nazionale degli eventi formativi, compresi quelli organizzati da associazioni professionali e soggetti terzi.

5. Il Consiglio Nazionale può organizzare direttamente eventi formativi.

Art. 4.

Attività formativa a distanza

1. È ammessa la formazione a distanza (FAD), con modalità approvate dal CNGeGL, per gli eventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento, a condizione che sia verificabile l'effettiva partecipazione dell'iscritto e l'acquisizione delle nozioni impartite.

2. È previsto uno specifico sistema di "Formazione a Distanza Qualificata" (FAD-Q) nel caso in cui la modalità di erogazione rispetti tutte le seguenti prescrizioni:

a) la piattaforma formativa deve avere i requisiti minimi secondo le linee guida emanate dal Consiglio Nazionale;

b) i moduli formativi che compongono i corsi devono

essere svolti dai discenti in modalità propedeutica, attraverso il superamento di appositi questionari di valutazione intermedi e finali;

c) ogni attività didattica erogata deve essere conservata su un apposito registro dati. Su richiesta del Consiglio Nazionale deve essere fornito il dettaglio delle attività formative condotte da ciascun discente.

Art. 5.

Assolvimento obbligo formativo

1. L'obbligo della formazione continua decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo. La formazione svolta nell'anno di iscrizione è riconosciuta ai fini del CFP nel triennio.

2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 (sessanta) CFP fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 13.

3. Qualora l'iscritto, nel triennio di formazione, ab-

15-01-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 1

bia conseguito un numero di CFP superiore al minimo previsto, l'eccedenza sarà attribuita nel triennio successivo nella percentuale del 50% per un massimo di 20 CFP.

Art. 6.

*Credito formativo**professionale e adempimento obbligo*

1. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo professionale (CFP).

2. Il CFP è connesso alla tipologia di evento formativo ed alla durata dello stesso così come previsto nella Tabella 1 di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 7.

Valutazione eventi formativi

1. La valutazione degli eventi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del presente Regolamento è effet-

tuata secondo i criteri riportati nella tabella che segue:

VALUTAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI

2. Ai fini dell'attribuzione dei CFP, per gli eventi indicati al precedente articolo 3, comma 3, lettere a) e d) deve essere assicurata la presenza minima obbligatoria dell'80% delle ore di formazione per il singolo evento.

Nei corsi previsti da normative specifiche (articolo 3 comma 3 lettera b), l'attribuzione dei CFP è subordinata al superamento della prova finale ove prevista.

3. Il riconoscimento dei CFP matura nell'anno solare in cui si è concluso l'evento formativo.

Art. 8.

Curriculum Professionale Certificato

1. È istituito il Curriculum Professionale Certificato (CPC) sulla formazione professionale, consultabile on line, che può essere oggetto di divulgazione a terzi, in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse della collettività.

2. Il CPC contiene:

- a) gli eventi formativi svolti dal singolo iscritto conformemente al presente regolamento;
- b) la formazione e le esperienze coerenti con l'attività professionale;
- c) le qualifiche professionali acquisite;
- d) i titoli professionali acquisiti.

Art. 9.

*Commissione nazionale**formazione professionale continua*

1. La Commissione nazionale sulla formazione continua è nominata dal Consiglio Nazionale ed è composta da sette membri, compreso il Presidente del Consiglio Nazionale o suo delegato, che la presiede.

2. La Commissione dura in carica per la durata del Consiglio Nazionale e rimane in essere fino alla nomina della nuova Commissione.

3. I compiti della Commissione nazionale formazione professionale continua, sono i seguenti:

- a) supportare il Consiglio Nazionale nelle attività di promozione, monitoraggio e coordinamento generale;
- b) esaminare e istruire le richieste di autorizzazione da parte delle associazioni professionali e soggetti terzi ed esprimere motivato parere al Consiglio Nazionale;

	Evento Formativo	CFP	Libri nei trienni (CFP)
1	Corsi di formazione e aggiornamento (art. 3, comma 3, lett. a) e b)	1 CFP ogni ora	nessuno
2	Corsi di formazione e aggiornamento TAD (art. 4, comma 1)	1 CFP ogni ora	nessuno
3	Esame nei corsi previsti da norme specifiche (art. 3, comma 3, lett. b)	1 CFP	nessuno
4	Corsi e esami universitari (art. 3, comma 3, lett. c)	4 CFP ogni 1 CFU	nessuno
5	Corsi di formazione post-secondari (art. 3, comma 3, lett. f)	10 CFP	nessuno
6	Corsi di formazione e aggiornamento FAISQ (art. 4, comma 2)	2 CFP ogni ora	nessuno
7	Seminari, convegni, giornate di studio (art. 3, comma 3, lett. d) (max 3 CFP per evento)	1 CFP ogni due ore	24 CFP
8	Viaggi tecniche e viaggi di studio (art. 3, comma 3, lett. e) (max 3 CFP per evento)	1 CFP ogni due ore	12 CFP
9	Commissioni per gli esami di Stato (art. 3, comma 3, lett. f)	4 CFP	12 CFP
10	Relazioni e lezioni in eventi formativi (art. 3, comma 3, lett. g)	Fino a 3 CFP	18 CFP
11	Attività di docenza negli eventi formativi (art. 3, comma 3, lett. i)	2 CFP ogni ora	30 CFP
12	Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali (art. 3, comma 3, lett. h)	Fino a 6 CFP	18 CFP
13	Attività affidataria (art. 3, comma 3, lett. k)	10 CFP ogni Pmi	20 CFP
14	Attività affidataria (art. 3, comma 3, lett. l)	10 CFP ogni Appe	20 CFP

15-01-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 1

c) certificare, su istanza dell'iscritto, la formazione e le esperienze coerenti con l'attività professionale;
 d) gestire il CPC attraverso il SINF;
 e) svolgere, su mandato del Consiglio Nazionale, attività di vigilanza e di ispezione sugli eventi formativi;
 f) predisporre e definire, ai fini dell'uniformità su tutto il territorio nazionale, un piano dell'offerta formativa, individuando i programmi e le caratteristiche descritte nello standard di qualità, dei corsi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), che saranno successivamente pubblicizzati sul SINF;

g) riconoscere, a richiesta e previa esibizione di idonea documentazione, i CFP agli iscritti che partecipano a eventi formativi organizzati da enti pubblici in materie coerenti con l'attività professionale.

4. I componenti della Commissione di cui al precedente comma 1 che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dalla carica.

Art. 10.

*Autorizzazione**delle associazioni degli iscritti e altri soggetti*

1. Ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 2, i corsi formativi possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale.

2. La domanda di autorizzazione da parte di associazione di iscritti o di altri soggetti è compilata direttamente sul SINF ed alla stessa devono essere allegati: lo statuto, la visura camerale, se prevista, ed una circostanziata relazione sull'attività formativa svolta.

3. Il Consiglio Nazionale, acquisito il parere della Commissione nazionale formazione professionale continua, di cui all'articolo 9 del presente regolamento, esprime motivata proposta di delibera e la trasmette al Ministero vigilante, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 2.

4. Acquisito il parere vincolante del Ministero vigilante, il Consiglio Nazionale delibera e comunica al richiedente l'autorizzazione o il diniego.

5. I corsi formativi devono essere proposti sul SINF e, per ciascun corso, previa verifica del piano dell'offerta formativa, devono essere indicati:

- a) titolo;
- b) esauriente descrizione dei contenuti, con specifico riferimento agli obiettivi che si intendono raggiungere in merito alla conoscenza, qualità e abilità;
- c) materiale didattico previsto;

- d) durata;
- e) modalità di svolgimento;
- f) qualifica e curriculum dei docenti;
- g) numero massimo dei discenti ammessi;
- h) eventuali oneri a carico dei partecipanti;
- i) modalità di verifica della rilevazione dei presenti;
- j) durata minima di partecipazione ai fini del riconoscimento dei crediti;
- k) specifiche tecniche per l'eventuale erogazione nella modalità FAD di cui all'articolo 4, comma 1 e FAD-Q di cui all'articolo 4, comma 2;
- l) altre informazioni ritenute utili.

6. L'autorizzazione allo svolgimento del singolo corso non è soggetta a limiti di tempo, ma può essere revocata dal Consiglio Nazionale qualora il corso sia in contrasto o incoerente con il piano dell'offerta formativa previsto dal precedente Articolo 9, comma 3, lettera f).

7. Il Consiglio Nazionale può stipulare con associazioni di iscritti o Enti pubblici specifiche convenzioni, volte a semplificare le procedure di autorizzazione e programmare gli eventi formativi, promossi dai predetti soggetti, in un periodo di tempo prestabilito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del D.P.R. n. 137 del 2012.

Art. 11.

Compiti e attribuzioni del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale indirizza e coordina lo svolgimento della formazione continua a livello nazionale, in particolare:

- a) nomina la Commissione formazione professionale continua di cui all'articolo 9 del presente regolamento;
- b) definisce il sistema di qualificazione delle competenze degli iscritti (articolo 8, comma 2, lettera c);
- c) istituisce e gestisce il SINF, di cui all'articolo 3, comma 4 del presente regolamento;
- d) autorizza, previo parere vincolante del Ministero vigilante, i soggetti indicati dall'articolo 7, comma 2, del D.P.R. n. 137 del 2012;
- e) pubblica sull'Albo Unico, di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 3, i CPC degli iscritti;
- f) approva regolamenti comuni, previo parere favorevole dei Ministeri vigilanti, per individuare crediti formativi professionali interdisciplinari, stabilendone il loro valore, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 4;
- g) organizza direttamente eventi formativi, anche in

15-01-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 1

cooperazione o convenzione con altri soggetti;

h) emana le linee guida in merito ai requisiti minimi per lo svolgimento dei corsi con modalità FAD-Q, come previsto dall'articolo 4, comma 2, lett. a) del presente regolamento;

i) emana delibere di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità, contenuti e procedure di svolgimento delle attività di formazione professionale continua;

j) esamina, ai fini del recepimento, le proposte dei Collegi territoriali, di cui all'articolo 12, comma 1, lett. b);

Art. 12.

Compiti e attribuzioni ai Collegi territoriali

1. I Collegi territoriali, a norma del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7:

a) organizzano le attività formative di cui all'articolo 3, comma 3 del presente regolamento, lettere a), b), d), ed e);

b) propongono l'organizzazione, per specifiche e motivate esigenze, al Consiglio Nazionale di corsi di formazione e aggiornamento (articolo 3, comma 3, lettera a e b) non previsti nel piano di formazione;

c) attribuiscono i CFP sul SINF, per gli eventi previsti alle lettere a), b), d), e) ed f), dell'articolo 3 del presente regolamento;

d) attribuiscono i CFP sul SINF, a richiesta dell'iscritto, per gli eventi previsti alle lettere c), g), h), i), j), k), l), dell'articolo 3 del presente regolamento;

e) attribuiscono, su richiesta dell'interessato, i CFP per eventi formativi riguardanti corsi previsti da specifiche normative;

f) verificano e controllano, mediante il SINF, l'assolvimento triennale dell'obbligo formativo dell'iscritto; nell'ipotesi di inadempimento, sentito prima l'iscritto se del caso, comunicano l'inosservanza al Consiglio di disciplina;

g) deliberano in ordine alle richieste di cui al successivo articolo 13;

h) certificano, a domanda, l'assolvimento dell'obbligo formativo dell'iscritto;

i) rendono note le informazioni essenziali relative all'assolvimento dell'obbligo formativo;

j) attribuiscono, su richiesta dell'interessato, i crediti formativi professionali interdisciplinari ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, articolo 7, comma 4;

k) registrano sul SINF i crediti formativi degli even-

ti organizzati sul proprio territorio dai soggetti di cui all'articolo 10 del presente regolamento;

l) svolgono attività di vigilanza e ispezione sugli eventi formativi organizzati da associazioni di iscritti e soggetti terzi;

2. I Collegi territoriali possono istituire commissioni per lo svolgimento delle attività attribuite agli stessi, previste dal presente articolo.

3. I Collegi territoriali sono autorizzati ad accedere al SINF secondo le procedure previste dal Consiglio Nazionale;

4. Gli eventi formativi, organizzati dai Collegi, territorialmente competenti, possono essere realizzati anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 5.

Art. 13.

Deroghe

1. Il Consiglio del Collegio territoriale, su domanda dell'interessato, può esonerare con delibera, parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei seguenti casi:

a) maternità/paternità, sino ad un anno;

b) grave malattia o infortunio;

c) servizio militare volontario o servizio civile;

d) altri casi di documentato impedimento, derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore;

e) comprovato assolvimento dell'obbligo di formazione continua, svolto regolarmente in quanto iscritto anche ad altro Ordine/Collegio;

2. All'esonero temporaneo, di cui ai precedenti punti a), b), c), d), consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero.

3. Il Collegio territoriale può deliberare l'esonero parziale dall'obbligo formativo per gli iscritti di età anagrafica maggiore di 65 anni che, non avendo svolto prestazioni professionali, ne facciano richiesta dichiarando, nelle forme di legge, il non esercizio ininterrotto della professione nel triennio di riferimento.

Art. 14.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2018.

Nuovi termini per la detrazione dell'IVA: alcuni chiarimenti

Con l'art. 2, DL n. 50/2017, c.d. "Manovra correttiva", il Legislatore ha apportato rilevanti modifiche ai termini:

- entro i quali è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA: al più tardi entro la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;

- di annotazione nel registro IVA acquisti: entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Con la Circolare 1/E l'Agenzia ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina del diritto alla detrazione dell'IVA, come modificata dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in vigore dal 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.

In particolare, l'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge è intervenuto sull'articolo 19, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riducendo il termine entro cui i soggetti passivi di imposta possono detrarre l'IVA relativa ai beni ed ai servizi acquistati o importati. Sul piano degli adempimenti contabili, con il comma 2 del medesimo articolo 2 è stata, altresì, modificata la disciplina della registrazione delle fatture e, in particolare, l'articolo 25, primo comma, del citato D.P.R. n. 633 concernente il termine ultimo entro il quale an-



Il meccanismo di detrazione garantisce il principio di neutralità dell'imposta su cui si fonda il sistema dell'IVA che, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva n. 2006/112/CE (c.d. "direttiva rifiuta" o "direttiva IVA"), deve essere 4 applicata fino allo stadio del consumo finale del bene e/o del servizio acquisito.

I principi stabiliti dalla normativa comunitaria in tema di detrazione – recepiti dagli articoli 19 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972 – sono previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 167 e seguenti e 178 e seguenti della citata direttiva 2006/112/CE.

La c.d. "Manovra correttiva" ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina della detrazione dell'IVA a credito delle fatture / bollette doganali.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo gli attesi chiarimenti alle criticità applicative derivanti dalla nuova normativa.

notare le fatture relative ai beni e ai servizi acquistati e importati dal soggetto passivo.

Per quanto riguarda l'efficacia delle nuove disposizioni in tema di detrazione dell'IVA e di registrazione delle fatture e bollette doganali, in

sede di conversione, è stato aggiunto il comma 2-bis all'articolo 2 del D.L. n. 50, in base al quale "le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017".

L'Agenzia ha specificato che l'e-

Acquisto 2017 – ricevimento fattura 2017	
Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 20.12.2017, con consegna degli stessi e della relativa fattura nel mese di dicembre.	
Annotazione 2017	L'IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, confluisce nella liquidazione IVA di dicembre. In tal caso, infatti, nel mese di dicembre: – sono stati consegnati i beni; – è stata ricevuta ed annotata la fattura.
Annotazione 2018	In mancanza dell'annotazione nel 2017, la fattura potrà essere comunque annotata entro il 30.4.2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017), in un'apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2017. L'IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2017.
Acquisto 2017 – ricevimento fattura 2018	
Un contribuente mensile ha acquistato e pagato un servizio nel mese di dicembre 2017. La fattura (emessa nel 2017) è ricevuta il 20.1.2018.	
Annotazione 2018	La detrazione dell'IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, va operata nella liquidazione IVA del mese di annotazione (così ad esempio, se la fattura è annotata a gennaio, la relativa IVA a credito concorrerà alla liquidazione del mese di gennaio).
Annotazione 2019	In mancanza dell'annotazione nel 2018, la fattura potrà essere comunque annotata entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018), in un'apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018. L'IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018.

esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti 2 requisiti:

- presupposto (sostanziale) dell'effettuazione dell'operazione;
- presupposto (formale) del possesso della fattura d'acquisto.

Come sottolineato dall'Agenzia *“la coesistenza di tale duplice circostanza assicura l'effettività dell'esercizio del diritto alla detrazione, e la neutralità dell'imposta per il soggetto passivo cessionario/committente”*.

Il momento da cui decorre il termine per esercitare il diritto alla detrazione non può che essere individuato nel momento in cui in capo all'acquirente / committente si verificano i suddetti 2 requisiti.

Da tale momento il soggetto può, previa annotazione della fattura nel

registro degli acquisti, operare la detrazione dell'IVA a credito.

Il diritto può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno.

La data di ricevimento della fattura da parte dell'acquirente / committente è “ancorata” alla modalità utilizzata dal cedente / prestatore per la relativa consegna (PEC / altri sistemi che attestano la ricezione del documento).

In mancanza, la ricezione deve risultare dalla “corretta tenuta della contabilità” (in base all'art. 25, le fatture / bollette doganali vanno numerate progressivamente).

Sulla base dei predetti chiarimenti,

l'Agenzia ha illustrato il comportamento da tenere in merito all'annotazione / detrazione delle fatture 2017, a seconda che le stesse siano pervenute all'acquirente / committente nello stesso anno 2017 o nel 2018.

La detrazione va esercitata tenendo conto delle condizioni esistenti nell'anno in cui l'IVA è divenuta esigibile. Così, ad esempio, per un servizio acquistato nel 2017 (pro rata di detraibilità 75%), la cui imposta viene detratta nel 2018 (anno di ricevimento della fattura), la detrazione va operata in base alla percentuale di pro rata del 75%.

Le nuove regole sopra esposte con riferimento al termine di esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA a credito si riflettono anche sulle note di variazione emesse ex art. 26, com-

mi 2 e 3, DPR n. 633/72.

Di conseguenza, la nota di credito deve essere emessa (e la maggiore IVA a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

L'art. 2, comma 2-bis, introdotto in sede di conversione del DL n. 50/2017, prevede espressamente che le nuove disposizioni *“si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017”*.

Sul punto l'Agenzia nella Circolare n. 1/E in esame ha evidenziato che, considerate le novità contenute nei

citati artt. 19 e 25, la nuova disciplina risulta applicabile alle fatture / bollette doganali emesse dall'1.1.2017 a condizione che le stesse siano relative ad operazioni effettuate e la cui IVA sia divenuta esigibile da tale

data.

Di conseguenza, per l'IVA relativa a fatture 2015 e 2016 non ancora detratta si potrà continuare ad applicare la normativa previgente (detraibilità entro la dichiarazione



TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - CHIARIMENTI MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Agenzia delle Entrate di Torino - Settore Servizio all'Utente – Conservatorie ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di pagamento dei tributi speciali catastali.

Si segnala, pertanto, quanto segue:

- la “marca servizi” può essere utilizzata solo per il pagamento dei tributi dovuti per le operazioni di visura, rilascio copie e certificazioni, voltare catastali (quindi esclusivamente per l'assolvimento dei c.d. tributi speciali catastali);
- l'imposta di bollo viene assolta con la c.d. marca da bollo che, a fine giornata, sarà versata contabilmente, su un distinto capitolo di entrate;
- con il modello F24 Elide possono essere pagati, distinguendo i codici dei tributi e delle imposte, anche gli interessi, cumulandoli alla voce “tributi”;
- le sanzioni possono essere assolte con il modello F24 solo in caso di ravvedimento operoso; dovranno essere esibiti tanti singoli modelli F24, quante sono le singole voltare presentate.

Al fine di agevolare le operazioni di riscossione e ridurre i tempi di attesa agli sportelli è consigliabile, ove possibile, servirsi del sistema di pagamento telematico a mezzo POS, che consente agli Uffici di eseguire le operazioni di riscossioni in tempi molto brevi.

Il facsimile del mod. F24, le istituzioni dei codici tributo per il versamento e il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate “Tasse ipotecarie e tributi speciali catastali - Nasce la “marca servizi” per effettuare i pagamenti” sono consultabili sul sito del Collegio all'indirizzo: <http://www.collegiogeometri.to.it>, nella sezione circolari.



relativa al secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'operazione).

Le nuove disposizioni, con riferimento alle note di variazione di cui all'art. 26, DPR n. 633/72 sono applicabili alle note di credito emesse dall'1.1.2017, a condizione che i relativi presupposti (eventi che hanno determinato la variazione della base imponibile) si siano verificati a decorrere da tale data.

L'Agenzia, in ossequio ai prin-

cipi dello Statuto del contribuente, ha puntualizzato che non saranno sanzionati i comportamenti adottati nell'ambito della liquidazione periodica del mese di dicembre 2017, difformi alle precisazioni fornite con la Circolare n. 1/E.

In particolare non saranno sanzionati i soggetti che hanno computato nella liquidazione di dicembre 2017 l'IVA relativa a fatture ricevute entro il 16.1.2018, riferite ad operazioni con IVA esigibile nel 2017.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA "A FAVORE"

Nel caso in cui l'acquirente / committente non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA a credito entro i predetti termini, nell'ambito della Circolare n. 1/E l'Agenzia riconosce la possibilità di "recuperare" l'imposta presentando una dichiarazione integrativa "a favore" ex art. 8, comma 6-bis, DPR n. 322/98, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichia-

Notizie dallo sportello per l'Edilizia e l'Urbanistica della Città di Torino

NEWSLETTER N. 1 DEL 2 GENNAIO 2018

MUDE PIEMONTE - GEORIFERIMENTO DELLE PRATICHE EDILIZIE

A far data dall'8 GENNAIO 2018 gli indirizzi relativi ad opere edilizie inseriti tramite il sistema Mude Piemonte dovranno, obbligatoriamente, essere rilevati attraverso l'utilizzo della funzione di georeferenziazione - scegliendo fra quelli proposti dal sistema senza alterarne il contenuto - al fine di consentirne il corretto inserimento toponomastico nell'archivio.

Le pratiche per le quali non risulterà correttamente individuato l'indirizzo

- rispetto a quanto codificato nella toponomastica cittadina - verranno restituite per la regolarizzazione dell'indirizzo sopraindicata.

Si precisa che, solo ed esclusivamente per i nuovi indirizzi non ancora codificati in toponomastica e quindi non georiferiti - al fine di permettere l'inoltro della pratica edilizia - si potrà, con una dichiarazione specifica del professionista incaricato, indicare un fronte (o un civico più prossimo al cantiere o al futuro ingresso finale dell'edificio) con l'impegno a comunicare il nuovo indirizzo assegnato non appena ottenuto.

Link utili:

- Home page Sportello: <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/index.shtml>
- Home page MUDE Piemonte: <http://www.mude.piemonte.it/site/>

NEWSLETTER N. 2 DEL 29 GENNAIO 2018

ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE

Pubblicato l'Ordine di Servizio n° 1/2018, a firme congiunte del Direttore di Divisione Dott. S. Golzio, del Dirigente dell'Area Edilizia Arch. M.

Cortese e del Dirigente del Servizio Permessi di Costruire Arch. T. Scavino, relativo all'aggiornamento dei valori tabellari degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione degli edifici residenziali.

Link utili:

- Home page Sportello: <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/index.shtml>
- OdS 1/2018: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/ordini_servizio/2018/OdS1-2018_Oneri.pdf
- Tabelle Oneri 2018: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/oneri/2018/tabelle_oneri_2018.pdf

Sentenze in breve per la professione

Danno da infiltrazione: il dovere di custodia Corte di Cassazione, Sez. II civile, Sentenza n. 30941 del 27 dicembre 2017

La disponibilità della cosa da parte dell'utilizzatore non fa sorgere necessariamente, in capo allo stesso, il dovere di custodia - con tutto ciò che consegue in termini di responsabilità ex art. 2051 c.c. - in considerazione del fatto che tale obbligo può essere escluso per accordo tra le parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione di fatto determinatasi.

Tuttavia, tale mancanza di correlazione deve essere provata da chi la contesta e, in assenza di tale prova, la disponibilità della cosa in capo all'utilizzatore e gli obblighi di custodia sono biunivocamente connessi.

Questi i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione chiamata a esprimersi sulla vicenda in esame.

Nella specie, i Supremi Giudici hanno esaminato il ricorso presentato dalla società conduttrice in leasing di un'unità immobiliare destinata ad autorimessa, interessata da infiltrazioni provenienti dal cortile sovra-

stante. La società aveva convenuto in giudizio tre diversi condominii in relazione a tre edifici confinanti e autonomi, per sentirli condannare, in persona dei rispettivi amministratori, al ripristino dell'immobile danneggiato.

Il Tribunale interessato accoglieva la domanda, ma limitatamente a uno dei due condominii, condannando lo stesso a eseguire una serie di opere di ripristino per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni; in parziale accoglimento della sentenza di primo grado si esprimeva anche la Corte d'Appello, limitando le somme da rimborsare per l'esecuzione dei lavori a carico del condominio soccombente nella misura del 75%, e ponendo la restante parte in capo alla stessa conduttrice in leasing.

Il condominio soccombente ricorreva per cassazione eccependo, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 205 e 2909 C.C. e sostenendo che, non correttamente, la Corte di Merito aveva ritenuto il medesimo condominio responsabile esclusivo quale utilizzatore unico del cortile.

Nell'affrontare le doglianze la Suprema Corte premetteva che "in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la

sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere-dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore.

La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (Sez. 2, Sentenza n. 15096 del 17/06/2013)".

Ciò posto, "dal principio enunciato derivano i seguenti due corollari:

"1) che, se non è detto che l'utilizzazione concreta di una cosa comporti anche l'obbligo di custodirla - con le conseguenti responsabilità - onere di chi contesti la correlazione provare che, per specifico accordo tra le parti o per la natura del rapporto, vi sia scissione tra utilizzazione e custodia;

2) in assenza di tale prova, la di-



sponibilità della cosa in capo all'utilizzatore e gli obblighi di custodia sono biunivocamente connessi".

In definitiva, la responsabilità del condominio si fonda sia sull'obbligo di custodia e di manutenzione, sia sull'utilizzo dell'area attraverso il transito veicolare, colpevole del degrado della pavimentazione del cortile che avrebbe compromesso l'impermeabilizzazione sottostante.

Né l'asserita mera qualità di utilizzatore può far andare esente da responsabilità il condominio, in mancanza di prova in merito alla scissione tra utilizzazione e custodia.

Il ricorso, pertanto, è stato rigettato, con condanna del condominio al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese processuali.

Distanze in edilizia

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sez. II, Sentenza n. 138 del 17 gennaio 2018

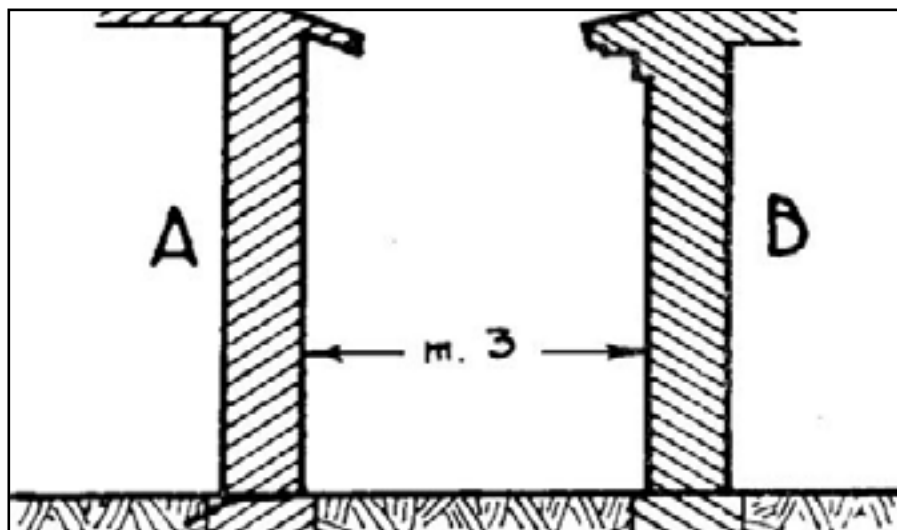
La Pubblica Amministrazione può intervenire anche sullo strumento della cessione di cubatura (o asservimento), poiché l'autonomia negoziale delle parti è limitabile dalla PA solo espressamente e a chiare e specifiche condizioni.

Inoltre, le distanze tra pareti di edifici ex art. 9, comma 1, D.M. 1444/1968 valgono non solo per le finestre, ma anche per le luci e trovano applicazione anche quando solo una delle pareti antistanti risulta finestrata e non entrambe.

La vicenda origina dal ricorso presentato da una società che si era vista negare il permesso di costruire da un Comune della provincia cosentina.

I motivi di diniego riguardavano:

- l'impossibilità di accedere alla cessione della cubatura mancante, in applicazione dell'art. 13 del regolamento edilizio, secondo cui nei singoli lotti non è in ogni caso possibile superare l'indice territoriale di 0,70 mc/mq;



- il mancato rispetto della distanza minima di m. 10 tra pareti finestrata di edifici;

- il mancato rispetto della distanza minima di m. 5 dal ciglio stradale.

In proposito la società ricorrente sosteneva quanto segue:

- che non sono consentiti, da parte dell'autorità comunale, limiti ad un istituto civilistico, qual è la cessione di cubatura;

- che la distanza minima di m. 10 tra pareti finestrata di edifici non opera per le luci e quando solo una delle pareti antistanti risulta finestrata;

- che, nel computo della distanza minima di metri 5 dal ciglio stradale, non si deve tenere conto del marciapiede.

Al termine del dibattimento i giudici hanno dato ragione all'amministrazione, respingendo il ricorso della società ritenendolo infondato.

I Giudici hanno infatti ritenuto che i rilievi della P.A. sono da ritenere tutti legittimi, posto che:

"a) lo strumento della cessione di cubatura (o asservimento), quale espressione dell'autonomia negoziale delle parti, è limitabile dalla Pubblica amministrazione solo espressamente ed a chiare e specifiche condizioni (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 27 ottobre 2015 n. 2260) che, nella fattispecie, si rinvencono nel disposto dell'art. 13 del regolamento edilizio, secondo cui nei singoli lotti non è in ogni caso possi-

bile superare l'indice territoriale di 0,70 mc/mq;

b) le distanze tra pareti di edifici ex art. 9, comma 1, D.M. 1444/1968 valgono non solo per le finestre, ma anche per le luci (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009 n. 4015; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 2 dicembre 2010 n. 4374) e trovano applicazione anche quando solo una delle pareti antistanti risulta finestrata e non entrambe (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, 16 marzo 2010 n. 823).

Inoltre, essendo finalizzate a stabilire un'ideale intercapedine tra edifici nell'interesse pubblico, e non a salvaguardare l'interesse privato del frontista alla riservatezza (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26 gennaio 2001 n. 1108), la circostanza che si tratti di corpi di uno stesso edificio, ovvero di edifici distinti, non può dispiegare alcun effetto distintivo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 dicembre 2005 n. 6909 e T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 8 luglio 2010 n. 2461);

c) la distanza degli edifici dal limite della strada, che va misurata dal profilo estremo degli sporti al ciglio della via (cfr. Cass. civ., Sez. II, 3 agosto 1984 n. 4624), deve tenere conto del marciapiede, il quale fa parte della strada, quale tratto di essa situato fuori dalla carreggiata e normalmente destinato alla circolazione dei pedoni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del

KIT ISCRITTI

La Fondazione Geometri Italiani, il Consiglio Nazionale e la Cassa Geometri hanno messo a disposizione di ciascun Iscritto gratuitamente anche per l'anno 2018 la casella di posta certificata (nome.cognome@geopec.it), strumento indispensabile e obbligatorio per svolgere l'attività professionale.

Inoltre, sono state stipulate delle convenzioni con ARUBA rivolte a tutti gli Iscritti, riguardanti:

1. CNS (Carta Nazionale dei Servizi): firma digitale e certificato di ruolo, con durata di 5 anni;
2. SPID: servizio rilascio credenziali di accesso;
3. servizi aggiuntivi per la PEC (es. ampliamento spazio di archivio).

Sul dispositivo mobile è possibile scaricare gratuitamente l'APP geometrinrete (disponibile su Google Play Store e App Store), per usufruire di servizi riservati ai professionisti come leggere la rassegna stampa quotidiana e le ultime news sulla professione, sfogliare il magazine della categoria Geocentro, inviare e gestire quesiti al Contact Center Cipag.

L'accesso all' App è semplice: basta inserire la Matricola e la Password già utilizzate per l'accesso nell'area riservata dei siti di categoria.

Infine, a seguito dell'accordo quadro RPT-UNI, è stata rinnovata fino al 31 maggio 2018 la convenzione con l'Ente Italiano di Normazione che dà la possibilità a tutti gli iscritti di acquistare la licenza d'uso per la consultazione delle norme UNI, a un prezzo forfettario. L'abbonamento sarà attivo per 12 mesi a partire dal giorno della sottoscrizione e dà diritto a una fruizione illimitata.



Posta elettronica certificata

Si ricorda che tutti i professionisti hanno l'obbligo di dotarsi di indirizzo di casella di Posta Elettronica Certificata, comunicandolo ai rispettivi Collegi professionali.

E' possibile ottenere gratuitamente la PEC tramite la convenzione con il Consiglio Nazionale-Cassa di Previdenza e Aruba, sul sito www.cassageometri.it.

Telefisco 2018: le novità per le imprese e i professionisti

L'1 febbraio la sala conferenze del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia è stata, per il terzo anno consecutivo, sede accreditata di Telefisco, ospitando il convegno annuale de L'Esperto Risponde-Il Sole 24 Ore, giunto alla 27esima edizione.

Appuntamento atteso dai professionisti, il convegno ha passato in rassegna tutte le novità tributarie del 2018.

Un anno particolarmente intenso a seguito delle modifiche introdotte sia dalla legge di bilancio che dal decreto fiscale.

Fari puntati anche sulla riapertura della rottamazione dei ruoli affidati a Equitalia e ora ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 2000 a settembre 2017, per cui andrà presentata la domanda di adesione entro il 15 maggio 2018.

Spazio alle novità sul calendario fiscale e sugli adempimenti con le regole più stringenti sulle compensazioni introdotti sia dalla manovrina della scorsa primavera che con l'ultima manovra. Sul versante dell'Iva, poi, sono stati esaminati gli effetti dell'ampliamento dello split payment e della riduzione dei termini per la detrazione dell'Iva, senza dimenticare che il 2018 sarà l'anno in cui debutterà la prima fase dell'obbligo della fattura elettronica in vista poi dell'estensione generalizzata a partire dal 1° gennaio 2019.

Modifiche in arrivo anche sulla tassazione delle rendite finanziarie con l'equiparazione dell'imposta sostitu-

Trasmesso in diretta in tutta Italia, Telefisco è un evento di formazione e informazione destinato alle imprese e ai professionisti che vogliono aggiornarsi sulle novità fiscali attivate dalla Legge di Stabilità.



Grazie a una formula ormai collaudata, all'ampio spazio dedicato agli approfondimenti degli esperti del Sole24Ore e al coinvolgimento dei esperti e tecnici del settore, Telefisco è un'importante strumento che offre a tutti gli operatori l'opportunità di sciogliere i principali dubbi sulle più recenti novità fiscali.

tiva al 26% per partecipazioni qualificate e non ma anche con i ritocchi alla disciplina del Pir.

Sempre nutrito il capitolo delle novità sui bilanci e reddito d'impresa: sia sul fronte delle agevolazioni (Ace e restyling di super e iperammortamento) sia quello dei problemi irrisolti per le imprese minori con il nodo delle rimanenze nel regime per cassa e il rinvio di un anno dell'Iri.

Per quanto riguarda l'accertamento grande attenzione deve essere rivolta agli indirizzi operativi della Guardia di Finanza contenuti nella circolare 1/2018, sulle modifiche relative alle rettifiche in materia di imposta di registro e sui confini dell'abuso del diritto.

Grazie alla partecipazione di esperti e al coinvolgimento dei tecnici

dell'Agenzia delle Entrate, Telefisco 2018 ha offerto, anche quest'anno, a tutti gli operatori, l'opportunità di sciogliere i principali dubbi con una formula ormai collaudata, con gli approfondimenti degli esperti de Il Sole 24 Ore.

Telefisco si è confermato, ancora una volta, sede di chiarimenti sulle modalità applicative delle nuove disposizioni che professionisti, imprese e contribuenti dovranno applicare, offrendo a tutti gli operatori l'opportunità di sciogliere i principali dubbi e porre domande agli esperti de Il Sole 24 Ore.

Oltre alla speciale dispensa Telefisco, ai numerosi partecipanti è stato inviato il link per scaricare gratuitamente, in formato pdf, anche il file "Ebook Legge di Stabilità 2018".

Convegni in breve

SMART & GREEN COMMUNITY

Torino, 21 dicembre

Smart e Green sono due nuovi pilastri dello sviluppo dei territori. Innovazione ed economia verde si uniscono agli “storici e imprescindibili” assi dello sviluppo, l’agricoltura e il turismo, ed è a questi due fronti che è stato dedicato il seminario di approfondimento organizzato da Uncem al Circolo dei Lettori di Torino.

Una mattinata di lavoro divisa in tre momenti: il primo dedicato al “valore dei territori”, tre aree montane piemontesi nelle quali sono stati verificati i parametri socio-economici e soprattutto calcolati quanto valgono i servizi ecosistemici-ambientali che le zone montane individuate garantiscono, producono e custodiscono.

Poi l’analisi delle cinquanta proposte delle imprese, pervenute a Uncem a seguito di un bando di inizio 2017 sui temi green e smart: strategie, strumenti, progetti opportunità a beneficio dei territori e capaci anche di stimolare la Regione per una misura del Por Fesr capace di finanziare interventi che favoriscano innovazione e riduzione del divario digitale, economia circolare e nuove energie.

Grazie al progetto supportato dalle Fondazioni Crt e Crc, Uncem ha scelto tre aree pilota nelle quali declinare opportunità di crescita inclusiva grazie ai fondi europei disponibili.

Sono la Valle Stura, le Valli Chisone e Germanasca, l’Alto Tanaro e le



Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Val Bormida.

I dati economici e sociali sono stati raccolti dal Caire e da Fondazione Montagne Italia.

Per ciascuna, il territorio è finalmente in grado di sapere il valore dei beni ambientali, paesaggistici, naturali: si tratta di decine di milioni di euro, prendendo in considerazione il “capitale naturale”, i servizi relativi a clima, prevenzione del dissesto, regolazione delle acque, fertilità dei suoli, habitat e biodiversità, estetica, preservazione del suolo.

In Italia, il valore dei servizi ecosistemici supera i 90 miliardi di euro, il 5% del Pil.

L’analisi Uncem con Fondazione Montagne Italia fa un calcolo per ciascun Comune delle tre aree, evidenziando che il Paese non ha ancora capito l’importanza di riconoscere

questi servizi e anche il mancato avvio di transazioni di mercato né di compensazioni operate dall’economia pubblica e privata. La base di dati è l’elemento centrale per promuovere incontro di domanda e offerta.

Pagamento dei servizi ecosistemici, smart-grid, fonti energetiche rinnovabili, rigenerazione del territorio e dei borghi, green communities, Agenda digitale e piano per la Banda ultralarga, eco-social smart villages sono alcune delle possibili declinazioni progettuali di una complessiva strategia inclusiva e sostenibile che vuole dare più competitività ai territori. Provare a dare ai territori, ai Comuni e alle Unioni montane nuovi strumenti, mostrando buone pratiche e i finanziamenti comunitari e regionali disponibili. Ad esempio, si pensi al piano europeo per gli Smart eco-social villages, dove gli strumenti tecnologici si uniscono alla sostenibilità ambientale degli interventi.

Nel corso del seminario - aperto ad Amministratori locali, imprese, terzo settore, associazioni di categoria, docenti e studenti universitari, stakeholders, cittadini - sono state premiate le migliori tesi di laurea sulla montagna.

Trenta i lavori presentati sul bando Uncem, con focus su agroalimentare, recupero dei borghi, sostenibilità ambientale, energie rinnovabili.

Hanno inoltre presenziato le imprese dei settori smart e green, presentando le soluzioni innovative segnalate, a disposizione delle Unioni

montane.

LA QUALITA' NELLE VALUTAZIONI IMMOBILIARI"

Milano, 16 gennaio

Si è svolto presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo - Auditorium Giacomo Manzù il convegno organizzato da Inarcheck SPA dal titolo 'La qualità nelle valutazioni immobiliari'.

Il convegno si è posto l'obiettivo di valorizzare l'affidabilità della perizia, analizzando le criticità correlate al processo estimativo nella gestione delle situazioni di deterioramento del credito, sia nella fase di verifica del rating delle garanzie degli NPL che nelle procedure di vendita giudiziaria previste dalle attuali normative.

L'incontro ha costituito un momento di aggiornamento e di proposta di soluzioni tecniche specifiche ai fini della determinazione del valore degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie e una analisi delle attività connesse alle procedure giudiziali

e stragiudiziali, con riferimento al disposto di cui all'art. 568 ("Determinazione del valore dell'immobile") del Codice di Procedura Civile.

I lavori sono stati aperti dall'Amministratore Delegato di Inarcheck Fausto Amadasi.

Tra gli interventi ricordiamo la partecipazione del Presidente della Cassa di Previdenza e Assistenza dei Geometri Diego Buono, il Vice Presidente del CNGeGL Antonio Benvenuti, il Presidente di Quaestio Sgr Alessandro Penati, il dott. Angelo Peppetti, Ufficio Crediti dell'ABI, l'avv.to Antonio Petraglia ed il Notaio Guido Cirilli.

L'evento è proseguito anche nel pomeriggio con un focus sull'importanza della certificazione delle competenze dei Valutatori esperti indipendenti e sulle varie forme di aggregazione tra professionisti per rispondere alle esigenze del mercato dei servizi professionali introdotto dal Presidente della Cassa Geometri Diego Buono e si è concluso con una tavola rotonda moderata dal Consigliere CIPAG e Presidente del Colle-

gio Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia, Ilario Tesio, con alcuni dei protagonisti di esperienze significative nel settore delle valutazioni.

EVOLUZIONE E PROSPETTIVE DEL SETTORE DEL COMMERCIO IN PROVINCIA DI TORINO

Torino, 29 gennaio

La Camera di commercio di Torino, ASCOM-Confcommercio e Confesercenti di Torino e provincia hanno proposto, presso la Sala Einaudi di Torino Incontra, un momento di riflessione e di approfondimento congiunto sulla recente evoluzione del tessuto imprenditoriale del commercio e dei servizi di ristorazione sul territorio torinese.

A partire da dati statistici che fotografano la presenza delle diverse tipologie di imprese del settore, l'evento è stato finalizzato ad approfondire il tema della desertificazione

PROGETTO CAMMINI E PERCORSI

E' partita il 4 dicembre 2017 la seconda gara del progetto Percorsi per assegnare 48 immobili pubblici in concessione di valorizzazione a chi proporrà un valido programma ville, masserie ed edifici rurali distribuiti sui storico-religiosi italiani. Prosegue quindi il cammino dell'iniziativa dell'Agenzia del Demanio, sostenuta dal MiBACT e dal MIT, che ha l'obiettivo di promuovere il turismo lento attraverso la rigenerazione di immobili inutilizzati, inseriti in contesti paesaggistici e naturali, grazie ad investimenti capaci di trasformarli in nuovi contenitori di attività e servizi per i viaggiatori. Il secondo bando è stato presentato nella Libreria del Touring Club Italiano a Roma dal Direttore dell'Agenzia Roberto Reggi, alla presenza del Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Sul sito www.agenziademanio.it, nella sezione dedicata al progetto, sino al 16 aprile, è possibile scaricare i bandi riferiti alle strutture proposte, la "Guida al bando" e tutta la documentazione riguardante i 16 immobili di proprietà dello Stato in gara nonché gli ulteriori beni di proprietà degli Enti inseriti nell'iniziativa.

I bandi sono aperti a tutti, anche agli stranieri, e per partecipare alla gara è necessario presentare una proposta che preveda un progetto sostenibile di riqualificazione e riuso del bene e l'offerta di un canone di concessione per un determinato arco temporale, fino ad un massimo di 50 anni.



commerciale, fenomeno che investe l'area metropolitana, dai centri storici cittadini, ai comuni montani e rurali, ma anche le dinamiche di crescita delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione alla crescente vocazione turistica della provincia.

L'iniziativa, durante la quale è stata anche presentata un'analisi sui valori immobiliari degli esercizi commerciali, è stata rivolta alle istituzioni del territorio, ai policy – makers, agli studiosi e agli operatori economici e ha dato spazio a una tavola rotonda sul tema.

L'evento ha rappresentato un momento di riflessione sull'andamento, sulle dinamiche e sui mutamenti avvenuti nell'area torinese negli ultimi cinque anni nei settori del commercio e della somministrazione.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Camera di Commercio di Torino, Vincenzo Ilotte, si sono alternati Barbara Barazza, Responsabile del Settore Studi, Statistica e Orientamento al lavoro e alle professioni, Camera di commercio di Torino, con un intervento dal titolo "Evoluzione del settore commercio e dei servizi di ristorazione in provincia di Torino"; Carlo Alberto Carpignano, Direttore e Anna Margherita Gargiulo, Coordinatrice del Centro studi e ricerche di ASCOM - Confcommercio di Torino e Provincia, che hanno esaminato e discusso l'andamento delle attività commerciali e della ristorazione nella Città di Torino e Mario Chierchia, Presidente di ANAMA – Confesercenti di Torino e provincia che ha trattato l'analisi dei valori immobiliari degli esercizi commerciali nell'area torinese.

E seguita la tavola rotonda coordinata da Giulio Zotteri del Politecnico di Torino.

La riflessione sul futuro delle città, organizzata presso le OGR a Torino, nell'ambito di un percorso articolato in 14 tappe in tutta Italia di cui Torino ha rappresentato il terzo appuntamento, ha spaziato dall'ambito europeo con la presentazione dell'esperienza di 4 città europee: Amburgo, Londra, Lubiana e Parigi, a quello locale con l'intervento del Cresme, di rappresentanti del governo territoriale e architetti.

A partire da una riflessione su come stanno cambiando le città europee, nel corso dell'incontro sono stati esposti i dati della ricerca del Cresme, che si è concentrata sulla situazione dei contesti urbani in Piemonte e Valle d'Aosta.

Sono stati analizzati alcuni casi locali di rigenerazione: l'esperienza torinese.

Grazie all'intervento dell'Assessore all'Urbanistica e Vicesindaco della Città di Torino Guido Montanari, è stata esaminata la riqualificazione delle aree attigue alla ferrovia di Vercelli, con il Sindaco Maura Forte è stato illustrato il percorso che ha portato dall'esperienza di European 14 alla costruzione dell'Urban Center del territorio cuneese, presentato dall'architetto Claudio Bonicco; il progetto del Palazzo dell'Edilizia di Alessandria è stato descritto dall'architetto Giuseppe Blengini.

Gli interventi successivi si sono concentrati invece su tre temi di interesse generale, analizzati attraverso

la prospettiva e l'esperienza locale:

- il social housing, con la presentazione della politica di interventi della Regione Piemonte a cura dell'Assessore alle politiche sociali, della famiglia e della casa, Augusto Ferrari,
- il riuso del patrimonio industriale, con il racconto dell'esperienza biellese a cura di Manuel Ramello, vicepresidente AIPAI – Associazione italiana patrimonio archeologico industriale,
- il consumo di suolo con il contributo di Fabrizio Aimar, architetto divulgatore scientifico.

L'iniziativa ha rappresentato un'importante occasione di aggiornamento sul tema della rigenerazione urbana e di confronto tra i rappresentanti delle professioni e del governo del territorio, a livello locale e nazionale.

In particolare, l'obiettivo è stato quello di stimolare un dibattito che contribuisca all'individuazione di una strategia di rigenerazione chiara e condivisa a livello nazionale e alla definizione di una proposta di legge sulla qualità in architettura da portare all'attenzione della politica.

L'intento perseguito è stato orientato nell'offrire un significativo contributo al dibattito sul futuro dell'abitare, delle città e dei territori, proponendo un nuovo paradigma della qualità della vita urbana, ripensandone il modello.

Tutto ciò attraverso un percorso che si caratterizza come un vero e



LE CITTÀ DEL FUTURO ALLE OGR

Torino, 9 febbraio

Alternanza scuola lavoro: firmato il Protocollo operativo d'Intesa

Il 19 gennaio il Collegio ha sottoscritto, nell'ambito del progetto di alternanza scuola lavoro già avviato con la Camera di Commercio e l'Istituto Sella Aalto Lagrange di Torino, il Protocollo Operativo d'intesa per rafforzare il rapporto tra l'istituto tecnico tecnologico costruzioni ambiente e territorio e le figure professionali di riferimento.

Facendo seguito alla firma del Protocollo iniziale con la Camera di Commercio, sottoscritto a fine 2017, il recente documento, che coinvolge direttamente il mondo scolastico, getta le basi per una vera e propria sperimentazione sul campo.

L'Istituto Sella Aalto, la Camera di Commercio e il Collegio dei Geometri hanno avviato un processo finalizzato a promuovere, nel pieno rispetto della reciproca autonomia, iniziative volte a realizzare una serie di attività nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro a favore degli studenti dell'I.I.S. Sella Aalto Lagrange per favorire la formazione di competenze professionali aggiornate capaci di rispondere alle richieste del mondo del lavoro.

Il documento getta le basi di sperimentazione di un percorso di alternanza strutturato nel triennio formativo, che sarà attuato a partire dal corrente anno scolastico e che prevede un monte ore stimato in circa 185 ore per la classe terza, 201 per la quarta e 56 per la quinta. Si tratta



di un Protocollo predisposto dopo un lungo lavoro di equipe, con l'intento di sviluppare la consapevolezza

nei giovani del valore formativo ed educativo del lavoro, attraverso l'alternanza tra la formazione in aula e

l'esperienza lavorativa.

L'obiettivo è di "mettere in gioco" le inclinazioni e capacità personali dei ragazzi, valorizzate da un'attenta progettazione didattica.

I sottoscrittori hanno operato in sinergia per promuovere il sostanziale miglioramento della qualità dell'offerta formativa e orientativa territoriale, mediante l'adozione di metodologie innovative nell'ambito di interventi coordinati e organici per supportare le scelte professionali dei giovani.

La firma del Protocollo operativo, che intende anche facilitare i processi di incontro domanda-offerta di lavoro e il placement, ha rappresentato

il punto di partenza di un dialogo tra l'Istituto, la Camera di Commercio di Torino e il Collegio dei Geometri di Torino al fine di potenziare, nel concreto, i percorsi di "Alternanza scuola lavoro", attraverso la collaborazione attiva fra imprese, liberi professionisti, Ordini professionali e Istituzioni scolastiche per progettare, attuare e valutare i percorsi di alternanza medesimi.

Il coinvolgimento dell'Istituto Sella Aalto, individuato per avviare la sperimentazione, ha rappresentato un passo imprescindibile e prioritario per rendere efficaci le strategie, anche in via sperimentale, di apprendimento-orientamento, al fine di fa-

vorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Essenziale, in questo contesto, la partecipazione del Collegio con l'obiettivo di potenziare le principali soft skills necessarie agli studenti, futuri protagonisti del mondo del lavoro; favorire l'alternanza scuola lavoro intesa come progetto formativo per le scuole volto a consolidare una metodologia didattica e uno stile di apprendimento fondato sul saper fare e rendere disponibili le professionalità dei propri professionisti che costituiscono patrimonio strategico per favorire lo sviluppo delle competenze e la formazione tecnico-professionale di docenti e studenti.

GEORIENTIAMOCI
UNA ROTTA PER L'ORIENTAMENTO

ISCRIVITI AL CAT - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
STUDIERAI MATERIE SPECIALISTICHE, NECESSARIE PER ENTRARE NEL MONDO DEL LAVORO COME:
Estimo per misurare e stimare il valore di un bene immobiliare
Topografia per misurare, rappresentare e definire il territorio
Scienze delle Costruzioni per poter realizzare in sicurezza edifici e infrastrutture

POTRAI SVOLGERE TANTE ORE DI LABORATORIO PER ESERCITARTI SU:
RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE
PROGETTAZIONI COSTRUTTIVE

E INOLTRE POTRAI PARTECIPARE AL PROGRAMMA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
SVOLGENDO TANTE ORE DI ALTERNANZA IN UN'IMPRESA

IL GEOMETRA È UN PROFESSIONISTA SPECIALIZZATO, COSTANTEMENTE AGGIORNATO E AL PASSO CON I TEMPI
NEL SUO LAVORO UTILIZZA STRUMENTI INNOVATIVI COME I DRONI PER LE RILEVAZIONI E IL BIM PER LA PROGETTAZIONE

IL GEOMETRA PUÒ:
Riqualificare gli edifici ed occuparsi di rigenerazione urbana
Progettare e realizzare edifici eco-compatibili
Elaborare stime e perizie immobiliari
Gestire e coordinare imprese e cantieri
Diventare un esperto in sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle istituzioni

SCOPRI LA REALTÀ AUMENTATA
CON I DRONI, IL BIM, IL CAD, IL GIS, IL 3D, IL VR, IL AR, IL MR, IL XR, IL YR, IL ZR, IL 5G, IL 6G, IL 7G, IL 8G, IL 9G, IL 10G, IL 11G, IL 12G, IL 13G, IL 14G, IL 15G, IL 16G, IL 17G, IL 18G, IL 19G, IL 20G, IL 21G, IL 22G, IL 23G, IL 24G, IL 25G, IL 26G, IL 27G, IL 28G, IL 29G, IL 30G, IL 31G, IL 32G, IL 33G, IL 34G, IL 35G, IL 36G, IL 37G, IL 38G, IL 39G, IL 40G, IL 41G, IL 42G, IL 43G, IL 44G, IL 45G, IL 46G, IL 47G, IL 48G, IL 49G, IL 50G, IL 51G, IL 52G, IL 53G, IL 54G, IL 55G, IL 56G, IL 57G, IL 58G, IL 59G, IL 60G, IL 61G, IL 62G, IL 63G, IL 64G, IL 65G, IL 66G, IL 67G, IL 68G, IL 69G, IL 70G, IL 71G, IL 72G, IL 73G, IL 74G, IL 75G, IL 76G, IL 77G, IL 78G, IL 79G, IL 80G, IL 81G, IL 82G, IL 83G, IL 84G, IL 85G, IL 86G, IL 87G, IL 88G, IL 89G, IL 90G, IL 91G, IL 92G, IL 93G, IL 94G, IL 95G, IL 96G, IL 97G, IL 98G, IL 99G, IL 100G, IL 101G, IL 102G, IL 103G, IL 104G, IL 105G, IL 106G, IL 107G, IL 108G, IL 109G, IL 110G, IL 111G, IL 112G, IL 113G, IL 114G, IL 115G, IL 116G, IL 117G, IL 118G, IL 119G, IL 120G, IL 121G, IL 122G, IL 123G, IL 124G, IL 125G, IL 126G, IL 127G, IL 128G, IL 129G, IL 130G, IL 131G, IL 132G, IL 133G, IL 134G, IL 135G, IL 136G, IL 137G, IL 138G, IL 139G, IL 140G, IL 141G, IL 142G, IL 143G, IL 144G, IL 145G, IL 146G, IL 147G, IL 148G, IL 149G, IL 150G, IL 151G, IL 152G, IL 153G, IL 154G, IL 155G, IL 156G, IL 157G, IL 158G, IL 159G, IL 160G, IL 161G, IL 162G, IL 163G, IL 164G, IL 165G, IL 166G, IL 167G, IL 168G, IL 169G, IL 170G, IL 171G, IL 172G, IL 173G, IL 174G, IL 175G, IL 176G, IL 177G, IL 178G, IL 179G, IL 180G, IL 181G, IL 182G, IL 183G, IL 184G, IL 185G, IL 186G, IL 187G, IL 188G, IL 189G, IL 190G, IL 191G, IL 192G, IL 193G, IL 194G, IL 195G, IL 196G, IL 197G, IL 198G, IL 199G, IL 200G, IL 201G, IL 202G, IL 203G, IL 204G, IL 205G, IL 206G, IL 207G, IL 208G, IL 209G, IL 210G, IL 211G, IL 212G, IL 213G, IL 214G, IL 215G, IL 216G, IL 217G, IL 218G, IL 219G, IL 220G, IL 221G, IL 222G, IL 223G, IL 224G, IL 225G, IL 226G, IL 227G, IL 228G, IL 229G, IL 230G, IL 231G, IL 232G, IL 233G, IL 234G, IL 235G, IL 236G, IL 237G, IL 238G, IL 239G, IL 240G, IL 241G, IL 242G, IL 243G, IL 244G, IL 245G, IL 246G, IL 247G, IL 248G, IL 249G, IL 250G, IL 251G, IL 252G, IL 253G, IL 254G, IL 255G, IL 256G, IL 257G, IL 258G, IL 259G, IL 260G, IL 261G, IL 262G, IL 263G, IL 264G, IL 265G, IL 266G, IL 267G, IL 268G, IL 269G, IL 270G, IL 271G, IL 272G, IL 273G, IL 274G, IL 275G, IL 276G, IL 277G, IL 278G, IL 279G, IL 280G, IL 281G, IL 282G, IL 283G, IL 284G, IL 285G, IL 286G, IL 287G, IL 288G, IL 289G, IL 290G, IL 291G, IL 292G, IL 293G, IL 294G, IL 295G, IL 296G, IL 297G, IL 298G, IL 299G, IL 300G, IL 301G, IL 302G, IL 303G, IL 304G, IL 305G, IL 306G, IL 307G, IL 308G, IL 309G, IL 310G, IL 311G, IL 312G, IL 313G, IL 314G, IL 315G, IL 316G, IL 317G, IL 318G, IL 319G, IL 320G, IL 321G, IL 322G, IL 323G, IL 324G, IL 325G, IL 326G, IL 327G, IL 328G, IL 329G, IL 330G, IL 331G, IL 332G, IL 333G, IL 334G, IL 335G, IL 336G, IL 337G, IL 338G, IL 339G, IL 340G, IL 341G, IL 342G, IL 343G, IL 344G, IL 345G, IL 346G, IL 347G, IL 348G, IL 349G, IL 350G, IL 351G, IL 352G, IL 353G, IL 354G, IL 355G, IL 356G, IL 357G, IL 358G, IL 359G, IL 360G, IL 361G, IL 362G, IL 363G, IL 364G, IL 365G, IL 366G, IL 367G, IL 368G, IL 369G, IL 370G, IL 371G, IL 372G, IL 373G, IL 374G, IL 375G, IL 376G, IL 377G, IL 378G, IL 379G, IL 380G, IL 381G, IL 382G, IL 383G, IL 384G, IL 385G, IL 386G, IL 387G, IL 388G, IL 389G, IL 390G, IL 391G, IL 392G, IL 393G, IL 394G, IL 395G, IL 396G, IL 397G, IL 398G, IL 399G, IL 400G, IL 401G, IL 402G, IL 403G, IL 404G, IL 405G, IL 406G, IL 407G, IL 408G, IL 409G, IL 410G, IL 411G, IL 412G, IL 413G, IL 414G, IL 415G, IL 416G, IL 417G, IL 418G, IL 419G, IL 420G, IL 421G, IL 422G, IL 423G, IL 424G, IL 425G, IL 426G, IL 427G, IL 428G, IL 429G, IL 430G, IL 431G, IL 432G, IL 433G, IL 434G, IL 435G, IL 436G, IL 437G, IL 438G, IL 439G, IL 440G, IL 441G, IL 442G, IL 443G, IL 444G, IL 445G, IL 446G, IL 447G, IL 448G, IL 449G, IL 450G, IL 451G, IL 452G, IL 453G, IL 454G, IL 455G, IL 456G, IL 457G, IL 458G, IL 459G, IL 460G, IL 461G, IL 462G, IL 463G, IL 464G, IL 465G, IL 466G, IL 467G, IL 468G, IL 469G, IL 470G, IL 471G, IL 472G, IL 473G, IL 474G, IL 475G, IL 476G, IL 477G, IL 478G, IL 479G, IL 480G, IL 481G, IL 482G, IL 483G, IL 484G, IL 485G, IL 486G, IL 487G, IL 488G, IL 489G, IL 490G, IL 491G, IL 492G, IL 493G, IL 494G, IL 495G, IL 496G, IL 497G, IL 498G, IL 499G, IL 500G, IL 501G, IL 502G, IL 503G, IL 504G, IL 505G, IL 506G, IL 507G, IL 508G, IL 509G, IL 510G, IL 511G, IL 512G, IL 513G, IL 514G, IL 515G, IL 516G, IL 517G, IL 518G, IL 519G, IL 520G, IL 521G, IL 522G, IL 523G, IL 524G, IL 525G, IL 526G, IL 527G, IL 528G, IL 529G, IL 530G, IL 531G, IL 532G, IL 533G, IL 534G, IL 535G, IL 536G, IL 537G, IL 538G, IL 539G, IL 540G, IL 541G, IL 542G, IL 543G, IL 544G, IL 545G, IL 546G, IL 547G, IL 548G, IL 549G, IL 550G, IL 551G, IL 552G, IL 553G, IL 554G, IL 555G, IL 556G, IL 557G, IL 558G, IL 559G, IL 560G, IL 561G, IL 562G, IL 563G, IL 564G, IL 565G, IL 566G, IL 567G, IL 568G, IL 569G, IL 570G, IL 571G, IL 572G, IL 573G, IL 574G, IL 575G, IL 576G, IL 577G, IL 578G, IL 579G, IL 580G, IL 581G, IL 582G, IL 583G, IL 584G, IL 585G, IL 586G, IL 587G, IL 588G, IL 589G, IL 590G, IL 591G, IL 592G, IL 593G, IL 594G, IL 595G, IL 596G, IL 597G, IL 598G, IL 599G, IL 600G, IL 601G, IL 602G, IL 603G, IL 604G, IL 605G, IL 606G, IL 607G, IL 608G, IL 609G, IL 610G, IL 611G, IL 612G, IL 613G, IL 614G, IL 615G, IL 616G, IL 617G, IL 618G, IL 619G, IL 620G, IL 621G, IL 622G, IL 623G, IL 624G, IL 625G, IL 626G, IL 627G, IL 628G, IL 629G, IL 630G, IL 631G, IL 632G, IL 633G, IL 634G, IL 635G, IL 636G, IL 637G, IL 638G, IL 639G, IL 640G, IL 641G, IL 642G, IL 643G, IL 644G, IL 645G, IL 646G, IL 647G, IL 648G, IL 649G, IL 650G, IL 651G, IL 652G, IL 653G, IL 654G, IL 655G, IL 656G, IL 657G, IL 658G, IL 659G, IL 660G, IL 661G, IL 662G, IL 663G, IL 664G, IL 665G, IL 666G, IL 667G, IL 668G, IL 669G, IL 670G, IL 671G, IL 672G, IL 673G, IL 674G, IL 675G, IL 676G, IL 677G, IL 678G, IL 679G, IL 680G, IL 681G, IL 682G, IL 683G, IL 684G, IL 685G, IL 686G, IL 687G, IL 688G, IL 689G, IL 690G, IL 691G, IL 692G, IL 693G, IL 694G, IL 695G, IL 696G, IL 697G, IL 698G, IL 699G, IL 700G, IL 701G, IL 702G, IL 703G, IL 704G, IL 705G, IL 706G, IL 707G, IL 708G, IL 709G, IL 710G, IL 711G, IL 712G, IL 713G, IL 714G, IL 715G, IL 716G, IL 717G, IL 718G, IL 719G, IL 720G, IL 721G, IL 722G, IL 723G, IL 724G, IL 725G, IL 726G, IL 727G, IL 728G, IL 729G, IL 730G, IL 731G, IL 732G, IL 733G, IL 734G, IL 735G, IL 736G, IL 737G, IL 738G, IL 739G, IL 740G, IL 741G, IL 742G, IL 743G, IL 744G, IL 745G, IL 746G, IL 747G, IL 748G, IL 749G, IL 750G, IL 751G, IL 752G, IL 753G, IL 754G, IL 755G, IL 756G, IL 757G, IL 758G, IL 759G, IL 760G, IL 761G, IL 762G, IL 763G, IL 764G, IL 765G, IL 766G, IL 767G, IL 768G, IL 769G, IL 770G, IL 771G, IL 772G, IL 773G, IL 774G, IL 775G, IL 776G, IL 777G, IL 778G, IL 779G, IL 780G, IL 781G, IL 782G, IL 783G, IL 784G, IL 785G, IL 786G, IL 787G, IL 788G, IL 789G, IL 790G, IL 791G, IL 792G, IL 793G, IL 794G, IL 795G, IL 796G, IL 797G, IL 798G, IL 799G, IL 800G, IL 801G, IL 802G, IL 803G, IL 804G, IL 805G, IL 806G, IL 807G, IL 808G, IL 809G, IL 810G, IL 811G, IL 812G, IL 813G, IL 814G, IL 815G, IL 816G, IL 817G, IL 818G, IL 819G, IL 820G, IL 821G, IL 822G, IL 823G, IL 824G, IL 825G, IL 826G, IL 827G, IL 828G, IL 829G, IL 830G, IL 831G, IL 832G, IL 833G, IL 834G, IL 835G, IL 836G, IL 837G, IL 838G, IL 839G, IL 840G, IL 841G, IL 842G, IL 843G, IL 844G, IL 845G, IL 846G, IL 847G, IL 848G, IL 849G, IL 850G, IL 851G, IL 852G, IL 853G, IL 854G, IL 855G, IL 856G, IL 857G, IL 858G, IL 859G, IL 860G, IL 861G, IL 862G, IL 863G, IL 864G, IL 865G, IL 866G, IL 867G, IL 868G, IL 869G, IL 870G, IL 871G, IL 872G, IL 873G, IL 874G, IL 875G, IL 876G, IL 877G, IL 878G, IL 879G, IL 880G, IL 881G, IL 882G, IL 883G, IL 884G, IL 885G, IL 886G, IL 887G, IL 888G, IL 889G, IL 890G, IL 891G, IL 892G, IL 893G, IL 894G, IL 895G, IL 896G, IL 897G, IL 898G, IL 899G, IL 900G, IL 901G, IL 902G, IL 903G, IL 904G, IL 905G, IL 906G, IL 907G, IL 908G, IL 909G, IL 910G, IL 911G, IL 912G, IL 913G, IL 914G, IL 915G, IL 916G, IL 917G, IL 918G, IL 919G, IL 920G, IL 921G, IL 922G, IL 923G, IL 924G, IL 925G, IL 926G, IL 927G, IL 928G, IL 929G, IL 930G, IL 931G, IL 932G, IL 933G, IL 934G, IL 935G, IL 936G, IL 937G, IL 938G, IL 939G, IL 940G, IL 941G, IL 942G, IL 943G, IL 944G, IL 945G, IL 946G, IL 947G, IL 948G, IL 949G, IL 950G, IL 951G, IL 952G, IL 953G, IL 954G, IL 955G, IL 956G, IL 957G, IL 958G, IL 959G, IL 960G, IL 961G, IL 962G, IL 963G, IL 964G, IL 965G, IL 966G, IL 967G, IL 968G, IL 969G, IL 970G, IL 971G, IL 972G, IL 973G, IL 974G, IL 975G, IL 976G, IL 977G, IL 978G, IL 979G, IL 980G, IL 981G, IL 982G, IL 983G, IL 984G, IL 985G, IL 986G, IL 987G, IL 988G, IL 989G, IL 990G, IL 991G, IL 992G, IL 993G, IL 994G, IL 995G, IL 996G, IL 997G, IL 998G, IL 999G, IL 1000G, IL 1001G, IL 1002G, IL 1003G, IL 1004G, IL 1005G, IL 1006G, IL 1007G, IL 1008G, IL 1009G, IL 1010G, IL 1011G, IL 1012G, IL 1013G, IL 1014G, IL 1015G, IL 1016G, IL 1017G, IL 1018G, IL 1019G, IL 1020G, IL 1021G, IL 1022G, IL 1023G, IL 1024G, IL 1025G, IL 1026G, IL 1027G, IL 1028G, IL 1029G, IL 1030G, IL 1031G, IL 1032G, IL 1033G, IL 1034G, IL 1035G, IL 1036G, IL 1037G, IL 1038G, IL 1039G, IL 1040G, IL 1041G, IL 1042G, IL 1043G, IL 1044G, IL 1045G, IL 1046G, IL 1047G, IL 1048G, IL 1049G, IL 1050G, IL 1051G, IL 1052G, IL 1053G, IL 1054G, IL 1055G, IL 1056G, IL 1057G, IL 1058G, IL 1059G, IL 1060G, IL 1061G, IL 1062G, IL 1063G, IL 1064G, IL 1065G, IL 1066G, IL 1067G, IL 1068G, IL 1069G, IL 1070G, IL 1071G, IL 1072G, IL 1073G, IL 1074G, IL 1075G, IL 1076G, IL 1077G, IL 1078G, IL 1079G, IL 1080G, IL 1081G, IL 1082G, IL 1083G, IL 1084G, IL 1085G, IL 1086G, IL 1087G, IL 1088G, IL 1089G, IL 1090G, IL 1091G, IL 1092G, IL 1093G, IL 1094G, IL 1095G, IL 1096G, IL 1097G, IL 1098G, IL 1099G, IL 1100G, IL 1101G, IL 1102G, IL 1103G, IL 1104G, IL 1105G, IL 1106G, IL 1107G, IL 1108G, IL 1109G, IL 1110G, IL 1111G, IL 1112G, IL 1113G, IL 1114G, IL 1115G, IL 1116G, IL 1117G, IL 1118G, IL 1119G, IL 1120G, IL 1121G, IL 1122G, IL 1123G, IL 1124G, IL 1125G, IL 1126G, IL 1127G, IL 1128G, IL 1129G, IL 1130G, IL 1131G, IL 1132G, IL 1133G, IL 1134G, IL 1135G, IL 1136G, IL 1137G, IL 1138G, IL 1139G, IL 1140G, IL 1141G, IL 1142G, IL 1143G, IL 1144G, IL 1145G, IL 1146G, IL 1147G, IL 1148G, IL 1149G, IL 1150G, IL 1151G, IL 1152G, IL 1153G, IL 1154G, IL 1155G, IL 1156G, IL 1157G, IL 1158G, IL 1159G, IL 1160G, IL 1161G, IL 1162G, IL 1163G, IL 1164G, IL 1165G, IL 1166G, IL 1167G, IL 1168G, IL 1169G, IL 1170G, IL 1171G, IL 1172G, IL 1173G, IL 1174G, IL 1175G, IL 1176G, IL 1177G, IL 1178G, IL 1179G, IL 1180G, IL 1181G, IL 1182G, IL 1183G, IL 1184G, IL 1185G, IL 1186G, IL 1187G, IL 1188G, IL 1189G, IL 1190G, IL 1191G, IL 1192G, IL 1193G, IL 1194G, IL 1195G, IL 1196G, IL 1197G, IL 1198G, IL 1199G, IL 1200G, IL 1201G, IL 1202G, IL 1203G, IL 1204G, IL 1205G, IL 1206G, IL 1207G, IL 1208G, IL 1209G, IL 1210G, IL 1211G, IL 1212G, IL 1213G, IL 1214G, IL 1215G, IL 1216G, IL 1217G, IL 1218G, IL 1219G, IL 1220G, IL 1221G, IL 1222G, IL 1223G, IL 1224G, IL 1225G, IL 1226G, IL 1227G, IL 1228G, IL 1229G, IL 1230G, IL 1231G, IL 1232G, IL 1233G, IL 1234G, IL 1235G, IL 1236G, IL 1237G, IL 1238G, IL 1239G, IL 1240G, IL 1241G, IL 1242G, IL 1243G, IL 1244G, IL 1245G, IL 1246G, IL 1247G, IL 1248G, IL 1249G, IL 1250G, IL 1251G, IL 1252G, IL 1253G, IL 1254G, IL 1255G, IL 1256G, IL 1257G, IL 1258G, IL 1259G, IL 1260G, IL 1261G, IL 1262G, IL 1263G, IL 1264G, IL 1265G, IL 1266G, IL 1267G, IL 1268G, IL 1269G, IL 1270G, IL 1271G, IL 1272G, IL 1273G, IL 1274G, IL 1275G, IL 1276G, IL 1277G, IL 1278G, IL 1279G, IL 1280G, IL 1281G, IL 1282G, IL 1283G, IL 1284G, IL 1285G, IL 1286G, IL 1287G, IL 1288G, IL 1289G, IL 1290G, IL 1291G, IL 1292G, IL 1293G, IL 1294G, IL 1295G, IL 1296G, IL 1297G, IL 1298G, IL 1299G, IL 1300G, IL 1301G, IL 1302G, IL 1303G, IL 1304G, IL 1305G, IL 1306G, IL 1307G, IL 1308G, IL 1309G, IL 1310G, IL 1311G, IL 1312G, IL 1313G, IL 1314G, IL 1315G, IL 1316G, IL 1317G, IL 1318G, IL 1319G, IL 1320G, IL 1321G, IL 1322G, IL 1323G, IL 1324G, IL 1325G, IL 1326G, IL 1327G, IL 1328G, IL 1329G, IL 1330G, IL 1331G, IL 1332G, IL 1333G, IL 1334G, IL 1335G, IL 1336G, IL 1337G, IL 1338G, IL 1339G, IL 1340G, IL 1341G, IL 1342G, IL 1343G, IL 1344G, IL 1345G, IL 1346G, IL 1347G, IL 1348G, IL 1349G, IL 1350G, IL 1351G, IL 1352G, IL 1353G, IL 1354G, IL 1355G, IL 1356G, IL 1357G, IL 1358G, IL 1359G, IL 1360G, IL 1361G, IL 1362G, IL 1363G, IL 1364G, IL 1365G, IL 1366G, IL 1367G, IL 1368G, IL 1369G, IL 1370G, IL 1371G, IL 1372G, IL 1373G, IL 1374G, IL 1375G, IL 1376G, IL 1377G, IL 1378G, IL 1379G, IL 1380G, IL 1381G, IL 1382G, IL 1383G, IL 1384G, IL 1385G, IL 1386G, IL 1387G, IL 1388G, IL 1389G, IL 1390G, IL 1391G, IL 1392G, IL 1393G, IL 1394G, IL 1395G, IL 1396G, IL 1397G, IL 1398G, IL 1399G, IL 1400G, IL 1401G, IL 1402G, IL 1403G, IL 1404G, IL 1405G, IL 1406G, IL 1407G, IL 1408G, IL 1409G, IL 1410G, IL 1411G, IL 1412G, IL 1413G, IL 1414G, IL 1415G, IL 1416G, IL 1417G, IL 1418G, IL 1419G, IL 1420G, IL 1421G, IL 1422G, IL 1423G, IL 1424G, IL 1425G, IL 1426G, IL 1427G, IL 1428G, IL 1429G, IL 1430G, IL 1431G, IL 1432G, IL 1433G, IL 1434G, IL 1435G, IL 1436G, IL 1437G, IL 1438G, IL 1439G, IL 1440G, IL 1441G, IL 1442G, IL 1443G, IL 1444G, IL 1445G, IL 1446G, IL 1447G, IL 1448G, IL 1449G, IL 1450G, IL 1451G, IL 1452G, IL 1453G, IL 1454G, IL 1455G, IL 1456G, IL 1457G, IL 1458G, IL 1459G, IL 1460G, IL 1461G, IL 1462G, IL 1463G, IL 1464G, IL 1465G, IL 1466G, IL 1467G, IL 1468G, IL 1469G, IL 1470G, IL 1471G, IL 1472G, IL 1473G, IL 1474G, IL 1475G, IL 1476G, IL 1477G, IL 1478G, IL 1479G, IL 1480G, IL 1481G, IL 1482G, IL 1483G, IL 1484G, IL 1485G, IL 1486G, IL 1487G, IL 1488G, IL 1489G, IL 1490G, IL 1491G, IL 1492G, IL 1493G, IL 1494G, IL 1495G, IL 1496G, IL 1497G, IL 1498G, IL 1499G, IL 1500G, IL 1501G, IL 1502G, IL 1503G, IL 1504G, IL 1505G, IL 1506G, IL 1507G, IL 1508G, IL 1509G, IL 1510G, IL 1511G, IL 1512G, IL 1513G, IL 1514G, IL 1515G, IL 1516G, IL 1517G, IL 1518G, IL 1519G, IL 1520G, IL 1521G, IL 1522G, IL 1523G, IL 1524G, IL 1525G, IL 1526G, IL 1527G, IL 1528G, IL 1529G, IL 1530G, IL

Riunioni di Zona

di Renato Pittalis

Foglizzo, 6 ottobre

Il Priore della zona di Chivasso e Settimo Torinese, geometra Vincenzo Petrillo, ha riunito i colleghi geometri liberi professionisti della zona di Chivasso e Settimo Torinese, presso la struttura ospitante il Municipio di Foglizzo.

In realtà si tratta del Castello già appartenuto ai Biandrate di Sangiorgio, signori di Foglizzo.

Come cita Natale Maffiotti nella sua prima pubblicazione relativa alle indagini sulla storia foglizzese “... chi giunge a Foglizzo, percorrendo le strade della piana del fiume Orco, resta colpito dal fiero cipiglio con cui l'accoglie l'antico castello, una fabbrica ragguardevole quanto a dimensioni, già dimora dei conti di Biandrate signori di San Giorgio e Foglizzo”.

Un tempo, quando le larghe mura glie erano ingentilite da finte incorniciature trompe l'oeil di gusto barocco, il maniero dava l'idea di una signorile, anche se massiccia, dimora di campagna...

Ora che gli agenti atmosferici hanno sbiadito gran parte degli addobbi, il castello ha riacquisito non poca della antica aggressività...

I saluti del Sindaco di Foglizzo, Fulvio Gallenca, ai partecipanti al Convegno hanno preceduto l'intervento del Presidente del Collegio Geometri, Ilario Tesio, che ha aggiornato i colleghi intervenuti, sulle ultime rilevanti novità riguardanti la categoria.







Nell'imponente cornice del Gran Salone, che ha anche ospitato l'esposizione pittorica degli artisti Antonio Petrillo e Gerlando Alaimo, si è svolta la cena, allietata dalla presenza di un gradito intrattenimento musicale.

In conclusione della serata, la nomina del nuovo Priore per l'anno 2018, a cui è seguito il consueto passaggio di consegne ed il ringraziamento per la preziosa opera svolta dal Priore uscente, ha visto il geometra Carlo Nigra raccogliere l'eredità del priorato, e ha concluso il partecipato convegno annuale.



Castello di Parella, 13 ottobre

Il Convegno annuale dei Geometri Liberi professionisti della zona di Ivrea e Basso Canavese, organizzato dalla Priore geometra Paola Daniele, ha riunito i numerosi partecipanti presso il Castello di Parella.

Si tratta di un importante edificio oggetto di una perfetta commistione tra recupero architettonico, materiali ecosostenibili, bioedilizia e recupero di un “castello agricolo” e dei territori che lo circondano.

In un circolo virtuoso che coinvolge anche le attività produttive e artigianali locali, offrendo così una completa esperienza delle ricchezze del territorio canavese.

Il recupero del Castello di Parella non è solo una grande opera di restauro, è anche il recupero di un territorio, di una cultura, di un antico modo di produrre e vivere in sinergia con la natura, all’insegna delle radici che accomunano questa zona.

La suggestiva atmosfera del Castello e delle sue corti, l’ammirazione per gli affreschi recuperati e per i corridoi, la raffinatezza delle sale, le molteplici location dell’agriparco, tutto rivolto all’offerta di una esperienza piena, vitale, carica di benessere e circondata dalla natura.





In un quadro che ha suscitato la grande ammirazione dei convenuti, i colleghi professionisti hanno partecipato al Convegno ed al momento di studio offerto dalle relazioni del geometra Alberto Bonino, circa le nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni di successione e del geometra Gerlando Alaimo, in materia di attività dell'Agenzia Entrate in ordine all'accertamento dei fabbricati rurali.

L'intervento del Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia, Ilario Tessio, ha concluso il convegno per la parte formativa, con la consueta relazione e aggiornamento circa le attività in essere, la formazione professionale il quadro generale in cui oggi i professionisti tecnici, con sempre crescenti difficoltà, operano.

Il successivo classico momento conviviale ha concluso l'incontro.

Un grande apprezzamento per la scelta dei luoghi e l'organizzazione dell'evento alla geometra Paola Daniele, che ha provveduto a trasmettere ai geometri Simona Aimino e Luca Lana, il compito di replicare la riuscitissima edizione anche per l'anno 2018.



Perosa Argentina, 20 ottobre

Il geometra Paolo Gaiani, Priore organizzatore del Convegno Annuale dei Geometri Liberi Professionisti del Pinerolese, della Val Chisone, Val Germanasca e Val Pellice, ha convocato i colleghi per la consueta riunione annuale presso Villa Willy, all'interno del Parco Tron di Perosa Argentina.

E' il pomeriggio del 20 ottobre, tra i vialetti del parco si aggirano curiosi decine di geometri, nessuno misura, tutti cercano qualcosa.

Immersa nel verde spicca maestosa la Villa Willy che ha ospitato, presso la Sala Consiliare dell'Unione dei Comuni Montani, i numerosi partecipanti al convegno formativo "genesì delle mappe catastali d'impianto".

Con la docenza del geometra Gianni Rossi, l'evento è stato finalizzato all'apprendimento delle nozioni di base circa la genesì delle mappe catastali di impianto.

Sono stati analizzati anche gli aspetti tecnici relativi alla perdita di precisione circa il passaggio dai sistemi mappa di impianto a quello vettoriale e sulle tecniche di correzione delle deformazioni.





Il convegno, al quale hanno aderito numerosissimi Colleghi, ha consentito – anche ai più giovani professionisti – di prendere visione di alcune documentazioni tecniche che formano la “storia del catasto”, materiale di indubbio interesse professionale, frutto della grande tradizione topografica dei tecnici impiegati nella fase di impianto, soprattutto geometri, ai quali si deve la costruzione di un patrimonio unico ed affascinante, per chi ha fatto della topografia la sua vita professionale.

Al termine del seminario formativo, i colleghi geometri si sono trasferiti in quel di Pomaretto, dove l'incontro conviviale – preceduto dal Saluto delle Autorità istituzionali dei Comuni di Perosa Argentina e Pomaretto, nonché dall'intervento del Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia, geometra Ilario Tesio – ha concluso la serata di incontro.

Nel 2018 toccherà al Priore Carlo Cougn portare avanti la tradizionale riunione Pinerolese e delle Valli Pellice, Sangone e Chisone, con la sicura collaborazione di Paolo Gaiani, ottimo padrone di casa di quest'ultima edizione.



...Una giornata per noi...

di Mauro Dalpasso

Sabato 14 ottobre il lavoro di equipe dei Priori e del Gruppo Sport ha portato all'organizzazione di una giornata di approfondimento professionale e di incontro conviviale/sportivo rivolto a tutti i Colleghi iscritti, che si è svolta presso il C'entro Sport e Momenti di Caselle Torinese.

I partecipanti, impegnati nell'arco dell'intera giornata di sabato, si sono ritrovati, in un mattino dal clima ancora estivo, nel complesso multifunzionale strutturato appositamente per i momenti di sport e aggregazione.

Presso la sala convegni del complesso sportivo, situato a poco più di un chilometro dal centro storico di Caselle Torinese, l'incontro si è aperto con il convegno dal titolo "Pillole di approfondimento professionale", sviluppato su più argomenti, ciascuno trattato nel dettaglio dai preparati relatori che si sono alternati durante l'evento.

Il Collega Sergio Gron ha aperto i lavori con un intervento dedicato alla "scrivania del territorio", per affrontare e approfondire il tema delle successioni on-line, introdotte con il provvedimento direttoriale prot. n. 112426 del 15/06/2017 l'A.d.E., che ha approvato il nuovo modello per la dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali, compilabile tramite i software di ausilio a partire dal 12/09/2017.

E' seguita la trattazione del nuovo Docfa, con un intervento di aggiornamento sull'importante e attuale tema dell'accatastamento dei fabbricati rurali, tenuto dai Consiglieri Co-



ordinatori del Settore Catasto Valter Bergero e Stefano Villani.

Il convegno si è, quindi, concluso con l'intervento del Presidente del

Collegio, Geometra Ilario Tesio che ha illustrato ai presenti le novità introdotte dalla Legge di concorrenza – jobs act autonomi, il provvedimen-

to finalizzato a introdurre un sistema di interventi teso ad assicurare un rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in forma non imprenditoriale e, nel contempo, a sviluppare, all'interno dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative, allo scopo di promuovere la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Al termine del convegno, dopo l'allegro pranzo conviviale, i partecipanti, suddivisi in otto squadre, oltre all'oramai collaudata squadra femminile, si sono sfidati per l'intero pomeriggio, nel Torneo di Calcio.

Le squadre sono state costituite attraverso l'indispensabile azione di coordinamento del Gruppo Sport e dei Priori, che hanno raccolto le adesioni dei Colleghi nelle zone.

Sostenute dal tifo dei Colleghi, le squadre si sono affrontate senza sosta, occupando i campi resi disponibili dalla struttura, sia all'aperto che al coperto, fino a confrontarsi nella finalissima: la squadra di Susa e Sangone ha sfidato e sconfitto, dopo una dura battaglia, la squadra di Chieri, Moncalieri e Carmagnola.

La prima edizione di "Una giornata per noi" si è così conclusa, tra il plauso di tutti i partecipanti, con la cerimonia di premiazione e la consegna delle coppe alle squadre prime classificate e alla squadra femminile, a testimonianza dell'impegno dimostrato da tutti i giocatori.

Un sincero ringraziamento non può che essere rivolto ai componenti del Gruppo Sport e ai Priori, la cui determinazione ha regalato ai Colleghi di tutte le Zone un momento di incontro e confronto per condividere, in amicizia, un importante momento di aggiornamento professionale, accanto ad un'esperienza di carattere sportivo, non agonistico.

Arrivederci a tutti alla seconda edizione del 2018!



